

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 30 novembre 2009

SI PUBBLICA  
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

## UNIONE EUROPEA

### AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 2 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2010. Contemporaneamente vengono inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2010.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2010 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

## S O M M A R I O

### REGOLAMENTI


Regolamento n. 894/2009 della Commissione, del 28 settembre 2009, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofruitticoli . . . . .	Pag. 5
Regolamento n. 895/2009 della Commissione, del 23 settembre 2009, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata . . . . .	» 7
Regolamento n. 896/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009, relativo all'autorizzazione di un nuovo impiego di <i>Saccharomyces cerevisiae</i> MUCL 39885 come additivo per mangimi destinati a scrofe (titolare dell'autorizzazione Prosol S.p.A.) . . . . .	» 10
Regolamento n. 897/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009, che modifica i regolamenti n. 1447/2006, n. 186/2007, n. 188/2007 e n. 209/2008 in merito ai termini dell'autorizzazione dell'additivo per mangimi <i>Saccharomyces cerevisiae</i> NCYC Sc 47 . . . . .	» 12
Regolamento n. 898/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009, che modifica l'allegato II del regolamento n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco dei paesi e territori . . . . .	» 14
Regolamento n. 899/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009, che modifica il regolamento n. 1290/2008 relativo all'autorizzazione di un preparato di <i>Lactobacillus rhamnosus</i> (CNCM-I-3698) e <i>Lactobacillus farciminis</i> (CNCM-I-3699) (Sorbiflore) . . . . .	» 15



<u>Regolamento n. 900/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009, concernente l'autorizzazione della selenometionina prodotta da <i>Saccharomyces cerevisiae</i> CNCM I-3399 come additivo per mangimi. . . . .</u>	Pag. 16
<u>Regolamento n. 901/2009 della Commissione, del 28 settembre 2009, relativo ad un programma comunitario coordinato di controllo pluriennale per il periodo 2010, 2011 e 2012 destinato a garantire il rispetto dei limiti massimi e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale . . . . .</u>	» 18
<u>Regolamento n. 902/2009 della Commissione, del 28 settembre 2009, relativo all'autorizzazione di un preparato enzimatico di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto dal <i>Trichoderma reesei</i> (CBS 114044) come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati, polli da ingrasso, galline ovaiole, tacchini da ingrasso e tacchini allevati per la riproduzione (titolare dell'autorizzazione Roal Oy). . . . .</u>	» 27
<u>Regolamento n. 903/2009 della Commissione, del 28 settembre 2009, relativo all'autorizzazione di un preparato di <i>Clostridium butyricum</i> MIYAIRI 588 (FERM-P 1467) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, rappresentato da Mitsui &amp; Co. Deutschland GmbH) . . . . .</u>	» 30
<u>Regolamento n. 904/2009 della Commissione, del 28 settembre 2009, relativo all'autorizzazione dell'acido guanidoacetico come additivo per mangimi destinato ai polli da ingrasso. . . . .</u>	» 32
<u>Regolamento n. 905/2009 della Commissione, del 28 settembre 2009, che modifica il regolamento n. 537/2007 per quanto concerne il nome del titolare dell'autorizzazione del prodotto di fermentazione dell'<i>Aspergillus oryzae</i> (NRRL 458) (Amaferm) . . . . .</u>	» 34
<u>Regolamento n. 906/2009 della Commissione, del 28 settembre 2009, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate tra compagnie di trasporto marittimo di linea (consorzi) . . . . .</u>	» 35
<i>Publicati nel n. L 256 del 29 settembre 2009</i>	
<u>Regolamento n. 907/2009 della Commissione, del 29 settembre 2009, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli . . . . .</u>	» 39
<u>Regolamento n. 908/2009 della Commissione, del 28 settembre 2009, recante divieto di pesca delle razze nelle acque comunitarie della zona VIId per le navi battenti bandiera belga . . . . .</u>	» 41
<u>Regolamento n. 909/2009 della Commissione, del 28 settembre 2009, recante divieto di pesca delle razze nelle acque comunitarie delle zone VIII e IX per le navi battenti bandiera belga. . . . .</u>	» 43
<u>Regolamento n. 910/2009 della Commissione, del 29 settembre 2009, relativo all'autorizzazione di un nuovo impiego del preparato di <i>Saccharomyces cerevisiae</i> CNCM I-1077 come additivo per mangimi destinati ai cavalli (titolare dell'autorizzazione Lallemand SAS). . . . .</u>	» 45
<u>Regolamento n. 911/2009 della Commissione, del 29 settembre 2009, relativo all'autorizzazione di un nuovo impiego del preparato a base di <i>Pediococcus acidilactici</i> CNCM MA 18/5M come additivo per mangimi destinati a salmonidi e gamberi (titolare dell'autorizzazione Lallemand SAS) . . . . .</u>	» 48
<u>Decisione n. 912/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente la partecipazione della Comunità ad un programma europeo di ricerca e sviluppo in metrologia realizzato da alcuni Stati membri . . . . .</u>	» 50
<i>Publicati nel n. L 257 del 30 settembre 2009</i>	

## DIRETTIVE

<u>Direttiva n. 2009/124/CE della Commissione, del 25 settembre 2009, che modifica l'allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di arsenico, teobromina, <i>Datura</i> sp., <i>Ricinus communis</i> L., <i>Croton tiglium</i> L. e <i>Abrus precatorius</i> L. . . . .</u>	Pag. 64
<i>Publicata nel n. L 254 del 26 settembre 2009</i>	




**RETTIFICHE**

Rettifica della direttiva n. 2009/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2009, che modifica l'allegato III della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti n. 3820/85 e n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 29 del 31 gennaio 2009).....

Pag. 68

*Publicata nel n. L 256 del 29 settembre 2009*



**AVVERTENZA**

*Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee».*



# REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (CE) N. 894/2009 DELLA COMMISSIONE

del 28 settembre 2009

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 settembre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2009.


Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.



## ALLEGATO

## Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MK	32,3
	ZZ	32,3
0707 00 05	TR	114,4
	ZZ	114,4
0709 90 70	TR	108,1
	ZZ	108,1
0805 50 10	AR	75,7
	CL	106,0
	TR	93,3
	UY	57,0
	ZA	72,3
	ZZ	80,9
0806 10 10	EG	109,7
	IL	111,8
	TR	98,3
	US	190,3
	ZZ	127,5
0808 10 80	AR	62,2
	BR	83,8
	CL	84,7
	NZ	80,8
	US	83,8
	ZA	74,4
	ZZ	78,3
0808 20 50	AR	81,8
	CN	65,0
	TR	101,7
	US	161,5
	ZA	71,0
	ZZ	96,2
0809 30	TR	110,4
	ZZ	110,4
0809 40 05	IL	117,2
	TR	99,1
	ZZ	108,2

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».



**REGOLAMENTO (CE) N. 895/2009 DELLA COMMISSIONE**  
**del 23 settembre 2009**  
**relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3 di detta tabella.

(4) È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario <sup>(2)</sup>.

(5) Il comitato del codice doganale non ha emesso alcun parere entro il termine fissato dal presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

*Articolo 2*

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2009.

Per la Commissione  
 László KOVÁCS  
 Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.



## ALLEGATO


Designazione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazione
(1)	(2)	(3)
<p>Scarpone che copre la caviglia. La suola dello scarpone è di gomma, tuttavia la maggior parte della suola esterna è stata rimossa consentendo di inserire nella superficie della suola rimasta vuota degli inserti rappresentati da varie soles esterne.</p> <p>Gli scarponi sono confezionati per la vendita al dettaglio in un assortimento insieme a due paia di inserti, ciascuno costituito da soles esterne diverse, e ad un attrezzo metallico necessario per attaccare gli inserti. Un paio di tali soles sono di gomma con profondi intarsi, caratteristica tipica degli scarponi da trekking. L'altro paio di inserti è costituito da soles esterne di materia tessile (circa 8 mm di feltro) da usare, secondo la documentazione dell'importatore, per camminare in acque poco profonde.</p> <p>La suola dello scarpone conserva una piccola parte della suola esterna, un bordo quasi continuo tutto intorno allo spigolo della suola. Questa piccola parte di suola esterna è di gomma e combacia con l'inserto della suola da trekking quando questo viene inserito.</p> <p>Le calzature non possono essere usate senza gli inserti.</p> <p>Le soles interne sono lunghe più di 24 cm.</p> <p>La tomaia dello scarpone è costituita di vari pezzi di cuoio cuciti insieme con intarsi in cui sono cuciti 9 pezzi di maglia metallica e 4 di tessuto. Il cuoio costituisce la maggior parte della superficie esterna della tomaia. L'interno dello scarpone è rivestito di materia tessile.</p> <p>Lo scarpone non è impermeabile, né resistente all'acqua.</p> <p>Questa calzatura può essere indossata da uomini e donne.</p> <p>(scarpone da trekking)</p> <p>(Cfr. foto n. 650 A, 650 B e 650 C) (*)</p>	6403 91 13	<p>Classificazione a norma delle regole generali 1, 2 a), 3 b) e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 4, lettere a) e b), del capitolo 64 e del testo dei codici NC 6403, 6403 91 e 6403 91 13.</p> <p>Poiché gli inserti di gomma della suola esterna, tipici degli scarponi da trekking, combaciano con la tomaia dello scarpone, questa calzatura è destinata ad essere usata e montata essenzialmente come uno scarpone da trekking. Inoltre la piccola parte di suola esterna mantenuta intorno ai bordi delle soles degli scarponi combacia esattamente con gli inserti della suola da trekking. Invece l'uso a cui sono destinati gli inserti della suola esterna in materia tessile non è chiaro. Il loro impiego nell'acqua può essere soltanto molto limitato, poiché la tomaia dello scarpone non è impermeabile, né resistente all'acqua. Quindi gli inserti di suola in materia tessile sono accessori destinati ad essere usati soltanto in situazioni particolari ampliando, in tal modo, l'uso del prodotto.</p> <p>Gli scarponi e gli inserti di suola di gomma vanno quindi classificati come calzatura completa, ma non montata, ai sensi della regola 2 a), delle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata.</p> <p>La parte di suola dello scarpone montato a contatto del suolo è di gomma, ai sensi della nota 4 b), del capitolo 64, quindi la calzatura ha soles esterne di gomma.</p> <p>Poiché il cuoio costituisce la maggior parte della superficie esterna della tomaia della calzatura, la materia della tomaia dello scarpone è il cuoio, ai sensi della nota 4 a), del capitolo 64.</p> <p>Gli inserti di suola in materia tessile sono confezionati in un assortimento per la vendita al dettaglio insieme allo scarpone non montato e all'attrezzo metallico necessario per montare la calzatura. L'assortimento va classificato come se consistesse soltanto in scarponi da trekking, poiché gli scarponi da trekking conferiscono all'assortimento il carattere essenziale, ai sensi della regola 3 b), delle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Gli inserti di suola in materia tessile e l'attrezzo metallico sono soltanto accessori della calzatura.</p> <p>Di conseguenza l'assortimento deve essere classificato come calzatura con soles esterne di gomma e tomaia di cuoio.</p>

(\*) Le fotografie hanno carattere puramente indicativo.







650 A



650 B



650 C



## REGOLAMENTO (CE) N. 896/2009 DELLA COMMISSIONE

del 25 settembre 2009

relativo all'autorizzazione di un nuovo impiego di *Saccharomyces cerevisiae* MUCL 39885 come additivo per mangimi destinati a scrofe (titolare dell'autorizzazione Prosol S.p.A.)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione del preparato di cui all'allegato del presente regolamento. Tale domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) La domanda riguarda l'autorizzazione di un nuovo impiego di questo preparato a base di microrganismi di *Saccharomyces cerevisiae* MUCL 39885 come additivo per mangimi destinati a scrofe, da classificare nella categoria «additivi zootecnici».
- (4) L'impiego del preparato a base di microrganismi di *Saccharomyces cerevisiae* MUCL 39885 è stato autorizzato a tempo indeterminato per suinetti slattati dal regolamento (CE) n. 1200/2005 della Commissione <sup>(2)</sup>, per i bovini da ingrasso dal regolamento (CE) n. 492/2006 della Commissione <sup>(3)</sup> e per le vacche da latte dal regolamento (CE) n. 1520/2007 della Commissione <sup>(4)</sup>.
- (5) Sono stati presentati nuovi dati a sostegno di una richiesta di autorizzazione per le scrofe. L'Autorità europea per

la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») conclude nel suo parere del 3 febbraio 2009 <sup>(5)</sup> che il *Saccharomyces cerevisiae* MUCL 39885 si può considerare sicuro per le specie di destinazione, il consumatore e l'ambiente in generale. Secondo tale parere il preparato è in grado di produrre un notevole effetto benefico sul peso delle figliate e dei singoli suinetti. L'Autorità non ritiene necessarie particolari prescrizioni in merito ad un monitoraggio successivo alla commercializzazione. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per uso zootecnico presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003.

- (6) La valutazione del preparato dimostra che le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte. Di conseguenza, si può autorizzare l'impiego del preparato descritto nell'allegato del presente regolamento.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «stabilizzatori della flora intestinale», è autorizzato come additivo negli alimenti per animali alle condizioni stabilite nell'allegato.

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU


Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.<sup>(2)</sup> GU L 195 del 27.7.2005, pag. 6.<sup>(3)</sup> GU L 89 del 28.3.2006, pag. 6.<sup>(4)</sup> GU L 335 del 20.12.2007, pag. 17.<sup>(5)</sup> *The EFSA Journal* (2009) 970, pagg. 1-9.

ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo		Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						CFU/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 %	del 12 %			
<b>Categoria di additivi zootecnici. Gruppo funzionale: stabilizzatori della flora intestinale</b>										
4b1710	Prosol S.p.A.	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> MUCL 39885	Composizione dell'additivo: Preparato di <i>Saccharomyces cerevisiae</i> MUCL 39885 contenente almeno: polvere e granulato $1 \times 10^9$ CFU/g di additivo. Caratterizzazione della sostanza attiva: <i>Saccharomyces cerevisiae</i> MUCL 39885. Metodo analitico (1): Conteggio: metodo delle diluizioni successive con agar all'estratto di lievito glucosio cloramfenicolo. Identificazione: reazione a catena della polimerasi (PCR).	Scrofe	—	6,4 × 10 <sup>9</sup>	—	—	Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.	19 ottobre 2019

(1) Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio comunitario di riferimento: [www.irmm.jrc.be/cfl-feed-additives](http://www.irmm.jrc.be/cfl-feed-additives)



## REGOLAMENTO (CE) N. 897/2009 DELLA COMMISSIONE

del 25 settembre 2009

che modifica i regolamenti (CE) n. 1447/2006, (CE) n. 186/2007, (CE) n. 188/2007 e (CE) n. 209/2008 in merito ai termini dell'autorizzazione dell'additivo per mangimi *Saccharomyces cerevisiae* NCYC Sc 47

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'additivo *Saccharomyces cerevisiae* (NCYC Sc 47), con denominazione commerciale Biosaf (di seguito «Biosaf») appartenente alla categoria degli additivi zootecnici, è stato autorizzato per dieci anni a determinate condizioni in conformità del regolamento (CE) n. 1831/2003, per agnelli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 1447/2006 della Commissione <sup>(2)</sup>, per cavalli dal regolamento (CE) n. 186/2007 della Commissione <sup>(3)</sup>, per capre e pecore da latte dal regolamento (CE) n. 188/2007 della Commissione <sup>(4)</sup> e per suini da ingrasso dal regolamento (CE) n. 209/2008 della Commissione <sup>(5)</sup>. Tale additivo è stato notificato come prodotto esistente in conformità dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Poiché tutte le informazioni richieste a norma di tale disposizione sono state presentate, l'additivo è stato inserito nel registro comunitario degli additivi per mangimi.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 contempla la possibilità di modificare l'autorizzazione di un additivo in seguito ad una richiesta da parte del titolare dell'autorizzazione e ad un parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare. LFA Lesaffre Feed Additives, titolare dell'autorizzazione per il Biosaf, ha inviato una domanda per modificare la denominazione commerciale dell'additivo da «Biosaf» a «Actisaf».
- (3) La modifica proposta dei termini dell'autorizzazione è di natura puramente amministrativa e non comporta una nuova valutazione dell'additivo in questione. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare è stata informata della domanda.

<sup>(1)</sup> GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.<sup>(2)</sup> GU L 271 del 30.9.2006, pag. 28.<sup>(3)</sup> GU L 63 dell'1.3.2007, pag. 6.<sup>(4)</sup> GU L 57 del 24.2.2007, pag. 3.<sup>(5)</sup> GU L 63 del 7.3.2008, pag. 3.

- (4) Per consentire al richiedente di sfruttare i suoi diritti di commercializzazione con la denominazione commerciale Actisaf è necessario modificare i termini delle autorizzazioni.
- (5) Occorre quindi modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 1447/2006, (CE) n. 186/2007, (CE) n. 188/2007 e (CE) n. 209/2008.
- (6) È opportuno prevedere un periodo di transizione entro il quale sia possibile esaurire le scorte del prodotto.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1


- Nell'allegato del regolamento (CE) n. 1447/2006, alla colonna 3, la denominazione commerciale «Biosaf Sc 47» viene sostituita con «Actisaf».
- Nell'allegato del regolamento (CE) n. 186/2007, alla colonna 3, la denominazione commerciale «Biosaf Sc 47» viene sostituita con «Actisaf».
- Nell'allegato del regolamento (CE) n. 188/2007, alla colonna 3, la denominazione commerciale «Biosaf Sc 47» viene sostituita con «Actisaf».
- Nell'allegato del regolamento (CE) n. 209/2008, alla colonna 3, la denominazione commerciale «Biosaf Sc 47» viene sostituita con «Actisaf».

## Articolo 2

Le scorte conformi alle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento possono essere immesse sul mercato e utilizzate fino a sei mesi dopo tale data.

## Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2009.

*Per la Commissione*  
Androulla VASSILIOU  
*Membro della Commissione*

---



## REGOLAMENTO (CE) N. 898/2009 DELLA COMMISSIONE

del 25 settembre 2009

che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco dei paesi e territori

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare gli articoli 10 e 19,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 998/2003 fissa le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e le norme relative ai controlli di tali movimenti.
- (2) L'allegato II, parte C, del regolamento (CE) n. 998/2003 elenca i paesi terzi e i territori esenti dalla rabbia e i paesi terzi e i territori per i quali è stato stimato che il rischio di introduzione della rabbia nella Comunità a seguito di movimenti di animali da compagnia provenienti da tali paesi terzi e territori non è superiore al rischio associato ai movimenti tra Stati membri.
- (3) Per entrare a far parte della lista un paese terzo deve dimostrare la sua situazione per quanto riguarda la rabbia e il possesso di alcuni requisiti legati a notifica del sospetto di rabbia, sistema di monitoraggio, struttura e organizzazione dei servizi veterinari, attuazione di tutte le misure regolamentari per la prevenzione e il controllo della rabbia e normativa sulla messa in commercio di vaccini anti-rabbia.

(4) Le autorità competenti di Santa Lucia hanno fornito informazioni relative alla situazione di questo paese terzo per quanto riguarda la rabbia nonché informazioni riguardanti il possesso dei requisiti definiti nel regolamento (CE) n. 998/2003. Dalla valutazione di tali informazioni Santa Lucia risulta essere in possesso dei requisiti fondamentali definiti nel regolamento (CE) n. 998/2003 e deve pertanto essere aggiunta alla lista nella parte C dell'allegato II al regolamento (CE) n. 998/2003.

(5) È necessario dunque modificare di conseguenza la parte C dell'allegato II al regolamento (CE) n. 998/2003.

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nella parte C dell'allegato II al regolamento (CE) n. 998/2003 la voce seguente è inserita fra la voce per le Isole Cayman e quella per Montserrat:

«LC Santa Lucia».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1.



## REGOLAMENTO (CE) N. 899/2009 DELLA COMMISSIONE

del 25 settembre 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2008 relativo all'autorizzazione di un preparato di *Lactobacillus rhamnosus* (CNCM-I-3698) e *Lactobacillus farciminis* (CNCM-I-3699) (Sorbiflore)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Un preparato di *Lactobacillus rhamnosus* (CNCM-I-3698) e *Lactobacillus farciminis* (CNCM-I-3699) (Sorbiflore), appartenente alla categoria «additivi zootecnici», gruppo funzionale «altri additivi zootecnici», è stato autorizzato come additivo negli alimenti per animali dal regolamento (CE) n. 1290/2008 della Commissione<sup>(2)</sup> per il titolare dell'autorizzazione Sorbial SAS.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 contempla la possibilità di modificare l'autorizzazione di un additivo in seguito ad una richiesta del titolare dell'autorizzazione e ad un parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare. Sorbial SAS ha inviato una domanda di modifica della denominazione del titolare dell'autorizzazione da Sorbial SAS a Danisco France SAS in relazione al regolamento (CE) n. 1290/2008.
- (3) Il richiedente dichiara che Sorbial SAS ha assunto la ragione sociale Danisco France SAS con effetto dal 18 maggio 2009. Danisco France SAS ora detiene i diritti di immissione in commercio per l'additivo. Il richiedente ha presentato documenti giustificativi a sostegno della sua dichiarazione.
- (4) La proposta di modifica dei termini dell'autorizzazione è di natura puramente amministrativa e non comporta una

nuova valutazione dell'additivo in questione. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare è stata informata della domanda.

- (5) Per consentire al richiedente di esercitare i diritti di immissione in commercio sotto il nome di Danisco France SAS, occorre modificare le condizioni delle autorizzazioni.
- (6) Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1290/2008.
- (7) È opportuno prevedere un periodo di transizione entro il quale sia possibile esaurire le scorte del prodotto.
- (8) I provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nella seconda colonna dell'allegato del regolamento (CE) n. 1290/2008 la denominazione «Sorbial SAS» è sostituita da «Danisco France SAS».

*Articolo 2*

Le scorte conformi alle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono essere immesse sul mercato e utilizzate fino a sei mesi dopo tale data.

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.<sup>(2)</sup> GU L 340 del 19.12.2008, pag. 20.

## REGOLAMENTO (CE) N. 900/2009 DELLA COMMISSIONE

del 25 settembre 2009

concernente l'autorizzazione della selenometionina prodotta da *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-3399 come additivo per mangimi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione del preparato di cui all'allegato del presente regolamento. Tale domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) La domanda riguarda l'autorizzazione del preparato selenometionina prodotto da *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-3399 come additivo per mangimi per tutte le specie, da classificare nella categoria «additivi alimentari».
- (4) Dal parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») del 5 marzo 2009 <sup>(2)</sup> risulta che il lievito al selenio, prevalentemente selenometionina, da *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-3399 non produce effetti nocivi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente e che l'utilizzazione di tale preparato può

essere ritenuta fonte di selenio biodisponibile e soddisfa i criteri di additivo alimentare per tutte le specie. L'Autorità non ritiene necessarie particolari prescrizioni in merito ad un monitoraggio successivo alla commercializzazione. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per uso zootecnico, presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003.

- (5) La valutazione del preparato dimostra che le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte. Di conseguenza, si può autorizzare l'impiego del preparato descritto nell'allegato del presente regolamento.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi alimentari» e al gruppo funzionale «composti di oligoelementi», è autorizzato come additivo negli alimenti per animali alle condizioni stabilite nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU


Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.<sup>(2)</sup> *The EFSA Journal* (2009) 992, pagg. 1-24.

## ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore		Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						minimo	massimo		
3b8.12	—	Selenometionina Selenometionina prodotta da <i>Saccharomyces cerevisiae</i> CNCM I-3399 (Lievito al selenio inattivato)	Caratterizzazione dell'additivo: Selenio in forma organica, principalmente selenometionina (63 %) con un tenore di 2 000-2 400 mg di Se/kg (97-99 % di selenio organico) Caratterizzazione della sostanza attiva: Selenometionina prodotta da <i>Saccharomyces cerevisiae</i> CNCM I-3399 (Lievito al selenio inattivato) Metodo di analisi (*): Spettrometria di assorbimento atomico con fornetto di grafite Zeeman (AAS) oppure AAS ibrido	Tutte le specie	—	—	0,50 (in totale)	1. L'additivo è incorporato nei mangimi in forma di premiscela. 2. Sicurezza dell'utilizzatore: utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza durante la manipolazione.	19 ottobre 2019

(\*): Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio comunitario di riferimento: [www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives](http://www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives)



## REGOLAMENTO (CE) N. 901/2009 DELLA COMMISSIONE

del 28 settembre 2009

relativo ad un programma comunitario coordinato di controllo pluriennale per il periodo 2010, 2011 e 2012 destinato a garantire il rispetto dei limiti massimi e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 29,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1213/2008 della Commissione (2) ha istituito un primo programma comunitario coordinato pluriennale per gli anni 2009, 2010 e 2011.
- (2) Nella Comunità, trenta prodotti costituiscono i principali componenti della dieta. Considerando la notevole evoluzione dell'utilizzo degli antiparassitari nel corso di un triennio, è opportuno controllare gli antiparassitari per cicli triennali in questi trenta prodotti alimentari, per consentire la valutazione dell'esposizione dei consumatori e dell'applicazione della normativa comunitaria.
- (3) Sulla base di una distribuzione binomiale di probabilità, si può calcolare che l'esame di 642 campioni consente di individuare, con un grado di certezza superiore al 99 %, un campione contenente residui di antiparassitari oltre il limite di determinazione (LOD), a condizione che almeno l'1 % dei prodotti contenga residui in misura superiore a tale limite. La raccolta di questi campioni va ripartita tra gli Stati membri a seconda della popolazione, con un minimo di 12 campioni all'anno per ogni prodotto.
- (4) Se la definizione del residuo di un antiparassitario include altre sostanze attive, metaboliti o prodotti di degradazione, i metaboliti vanno dichiarati separatamente.
- (5) Le linee guida sulle «Procedure di convalida dei metodi e di controllo della qualità per l'analisi dei residui di antiparassitari in prodotti alimentari e mangimi» sono pubblicate sul sito Internet della Commissione (3).

(1) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

(2) GU L 328 del 6.12.2008, pag. 9.

(3) Documento SANCO/3131/2007 del 31 ottobre 2007: [http://ec.europa.eu/food/plant/protection/resources/qualcontrol\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/food/plant/protection/resources/qualcontrol_en.pdf)

- (6) Per le procedure di campionamento occorre applicare la direttiva 2002/63/CE della Commissione, dell'11 luglio 2002, che stabilisce metodi comunitari di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale e che abroga la direttiva 79/700/CEE (4), la quale contiene i metodi e le procedure di campionamento raccomandati dalla commissione del Codex Alimentarius.
- (7) Occorre inoltre valutare il rispetto dei livelli massimi di residui stabiliti per gli alimenti per l'infanzia dall'articolo 10 della direttiva 2006/141/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento (5) e dall'articolo 7 della direttiva 2006/125/CE della Commissione, del 5 dicembre 2006, sugli alimenti a base di cereali e sugli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (6).
- (8) È necessario valutare i possibili effetti aggregati, cumulativi e sinergici degli antiparassitari. Questa valutazione dovrà iniziare con alcuni organofosfati, carbammati, triazololi e piretroidi indicati nell'allegato I.
- (9) Gli Stati membri dovranno trasmettere entro il 31 agosto di ogni anno le informazioni relative all'anno civile precedente.
- (10) Onde evitare qualsiasi confusione dovuta a una sovrapposizione dei programmi pluriennali consecutivi, il regolamento (CE) n. 1213/2008 va abrogato nell'interesse della certezza di diritto. Esso continua però ad essere applicato ai campioni esaminati nel 2009.
- (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

Gli Stati membri prelevano e analizzano, nel corso degli anni 2010, 2011 e 2012, i campioni delle combinazioni di prodotti/residui di antiparassitari figuranti nell'allegato I.

Il numero di campioni di ciascun prodotto figura nell'allegato II.

(4) GU L 187 del 16.7.2002, pag. 30.

(5) GU L 401 del 30.12.2006, pag. 1.

(6) GU L 339 del 6.12.2006, pag. 16.



*Articolo 2*

1. Il lotto da sottoporre a campionamento è scelto casualmente.

La procedura di campionamento, compreso il numero di unità, è conforme alla direttiva 2002/63/CE.

2. I campioni prelevati e analizzati comprendono almeno:

- a) dieci campioni di alimenti per l'infanzia;
- b) un campione, se disponibile, di prodotti provenienti dall'agricoltura biologica che rifletta la quota di mercato dei prodotti biologici in ciascuno Stato membro.

*Articolo 3*

1. Gli Stati membri sono tenuti a fornire i risultati delle analisi dei campioni esaminati nel 2010, 2011 e 2012 rispettivamente entro il 31 agosto 2011, 2012 e 2013.

Oltre a tali risultati, gli Stati membri forniscono le seguenti informazioni:

- a) i metodi analitici utilizzati e i livelli di dichiarazione raggiunti, in conformità delle linee guida sulle procedure di convalida dei metodi e di controllo della qualità per l'analisi dei residui di antiparassitari nei prodotti alimentari e nei mangimi;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2009.

- b) il limite di determinazione applicato nei programmi di controllo nazionali e comunitari;
  - c) dati dettagliati sullo status di accreditamento dei laboratori di analisi che effettuano il controllo;
  - d) se consentito dalle legislazioni nazionali, dati dettagliati sulle misure di attuazione adottate;
  - e) nel caso siano superati i livelli massimi di residui (LMR), un'esposizione dei motivi che possono aver portato a tale superamento, accompagnata da tutte le pertinenti osservazioni riguardanti le opzioni di gestione del rischio.
2. Qualora la definizione del residuo di un antiparassitario includa sostanze attive, metaboliti e/o prodotti di degradazione o di reazione, gli Stati membri comunicano i risultati dell'analisi in conformità della definizione giuridica del residuo. Se del caso, i risultati di ciascuno dei principali isomeri o metaboliti menzionati nella definizione del residuo vanno forniti separatamente.

*Articolo 4*


Il regolamento (CE) n. 1213/2008 è abrogato.

Esso continua tuttavia ad essere applicato ai campioni esaminati nel 2009.

*Articolo 5*

Il presente regolamento entra in vigore il 1º gennaio 2010.


*Per la Commissione*  
Androulla VASSILIOU  
*Membro della Commissione*



## ALLEGATO I

## Combinazioni di antiparassitari e prodotti da controllare

	2010	2011	2012
2,4-D (somma di 2,4-D e dei suoi esteri, espressi in 2,4-D) (*)	(c)	(a)	(b)
4,4'-Metossicloro	(e)	(f)	(d)
Abamectina (somma di avermectina B1a, avermectina B1b e isomero delta-8,9 di avermectina B1a)	(c)	(a), (f)	(b) (d)
Acefato	(c)	(a)	(b)
Acetamiprid	(c)	(a)	(b)
Acrinatrifluro (*)	(c)	(a)	(b)
Aldicarb (somma di aldicarb e del relativo solfossido e solfone, espressi in aldicarb)	(c)	(a)	(b)
Amitraz (amitraz compresi i metaboliti contenenti la frazione 2,4-dimetilanilina, espressi in amitraz)	(Pere)	(a)	(b)
Amitrolo (*)	(c)	(a)	(b)
Azinfos-etile (*)	(e)	(f)	(d)
Azinfos-metile	(c)	(a)	(b)
Azossistrobina	(c)	(a)	(b)
Benfuracarb (*)	(c)	(a)	(b)
Bifentrin	(c) (e)	(a) (f)	(b) (d)
Bitertanolo	(c)	(a)	(b)
Boscalid	(c)	(a)	(b)
Ione bromuro (*) (cfr. nota)	(c)	(a)	(b)
Bromopropilato	(c)	(a)	(b)
Bromuconazolo (somma di diastereoisomeri) (*)	(c)	(a)	(b)
Bupirimato	(c)	(a)	(b)
Buprofezin	(c)	(a)	(b)
Cadusafos (*)	(c)	(a)	(b)
Canfecloro (somma di parlar nn. 26, 50 e 62) (*)	(e)	(f)	(d)
Captano	(c)	(a)	(b)
Carbaril	(c)	(a)	(b)
Carbendazim (somma di benomil e carbendazim, espressi in carbendazim)	(c)	(a)	(b)
Carbofurano (somma di carbofurano e 3-idrossi-carbofurano, espressi in carbofurano)	(c)	(a)	(b)
Carbosulfan (*)	(c)	(a)	(b)
Clordano (somma degli isomeri cis- e trans- e ossiclordano, espressi in clordano)	(e)	(f)	(d)
Clorfenapir	(c)	(a)	(b)
Clorfenvinfos	(c)	(a)	(b)
Clormequat (**)	(c)	(a)	(b)
Clorobenzilato (*)	(e)	(f)	(d)



	2010	2011	2012
Clorotalonil	(c)	(a)	(b)
Clorprofam [clorprofam e 3-cloroanilina, espressi in clorprofam (cfr. nota)]	(c)	(a)	(b)
Clorpirifos	(c) (e)	(a), (f)	(b) (d)
Clorpirifos-metile	(c) (e)	(a), (f)	(b) (d)
Clofentezina (somma di tutti i composti contenenti la frazione 2-clorbenzoil, espressi in clofentezina)	(c)	(a)	(b)
Clotianidin	(c)	(a)	(b)
Ciflutrin [ciflutrin, incluse altre miscele di costituenti isomeri (somma degli isomeri)]	(c) (e)	(a), (f)	(b) (d)
Cipermetrina [cipermetrina, incluse altre miscele di costituenti isomeri (somma degli isomeri)]	(c) (e)	(a), (f)	(b) (d)
Ciproconazolo (*)	(c)	(a)	(b)
Ciprodinil	(c)	(a)	(b)
DDT [somma di p,p'-DDT, o,p'-DDT, p-p'-DDE e p,p'-DDD (TDE) espressi in DDT]	(e)	(f)	(d)
Deltametrina (cis-deltametrina)	(c) (e)	(a), (f)	(b) (d)
Diazinone	(c) (e)	(a), (f)	(b)
Diclofluanide	(c)	(a)	(b)
Diclorvos	(c)	(a)	(b)
Dicloran	(c)	(a)	(b)
Dicofol (somma degli isomeri p,p' e o,p')	(c)	(a)	(b)
Dieldrin (aldrin a dieldrin combinati, espressi in dieldrin)	(e)	(f)	(d)
Difenoconazolo	(c)	(a)	(b)
Dimetoato (somma di dimetoato e ometoato, espressi in dimetoato)	(c)	(a)	(b)
Dimetoato	(c)	(a)	(b)
Ometoato	(c)	(a)	(b)
Dimetomorf	(c)	(a)	(b)
Dinocap (somma degli isomeri del dinocap e dei loro corrispondenti fenoli, espressi in dinocap) (*)	(c)	(a)	(b)
Difenilammina	(c)	(a)	(b)
Endosulfan (somma degli isomeri alfa- e beta- e del solfato di endosulfan, espressi in endosulfan)	(c) (e)	(a), (f)	(b) (d)
Endrin	(e)	(f)	(d)
Epossiconazolo	(c)	(a)	(b)
Etefon (*)	(c)	(a)	(b)
Etion	(c)	(a)	(b)
Etofenprox (F) (*)	(c)	(a)	(b)




	2010	2011	2012
Etoprofos (*)	(c)	(a)	(b)
Fenamifos (somma di fenamifos e del relativo solfossido e solfone, espressi in fenamifos) (*)	(c)	(a)	(b)
Fenarimol	(c)	(a)	(b)
Fenzaquin	(c)	(a)	(b)
Fenbutatin ossido (F) (*)	(c)	(a)	(b)
Fenbuconazolo (*)	(c)	(a)	(b)
Fenexamid	(c)	(a)	(b)
Fenitroton	(c)	(a)	(b)
Fenoxicarb	(c)	(a)	(b)
Fenpropatrin (*)	(c)	(a)	(b)
Fenpropimorf	(c)	(a)	(b)
Fention (somma di fention, il suo analogo ossigenato e i loro solfossidi e solfoni, espressi come sostanza madre)	(c) (e)	(a), (f)	(d)
Fenvalerate/Esfenvalerate (somma) (somma degli isomeri RS/SR e RR/SS)	(c) (e)	(a), (f)	(d)
Fipronil [somma di fipronil e del metabolita solfone (MB46136), espressi in fipronil]	(c)	(a)	(b)
Fluazifop [fluazifop-P-butile (fluazifop acido (libero e coniugato))] (*)	(c)	(a)	(b)
Fludioxonil	(c)	(a)	(b)
Flufenoxuron	(c)	(a)	(b)
Fluquinconazolo (*)	(c)	(a)	(b)
Flusilazolo	(c)	(a)	(b)
Flutriafol (*)	(c)	(a)	(b)
Folpet	(c)	(a)	(b)
Formetanato (somma di formetanato e relativi sali, espressi in cloridrato di formetanato)	(c)	(a)	(b)
Fostiazate (*)	(c)	(a)	(b)
Glifosate (***)	(c)	(a)	(b)
Alossifop incluso alossifop-R (estere metilico di alossifop-R, alossifop-R e coniugati di alossifop-R, espressi in alossifop-R) (F) (R) (*)	(c)	(a)	(b)
HCB	(e)	(f)	(d)
Eptacloro (somma di eptacloro ed eptacloro epossido, espressi in eptacloro)	(e)	(f)	(d)
Esaclorocicloesano (HCH), isomero alfa	(e)	(f)	(d)
Esaclorocicloesano (HCH), isomero beta	(e)	(f)	(d)
Esaclorocicloesano (HCH) (isomero gamma) (lindano)	(e)	(f)	(d)
Esaconazolo	(c)	(a)	(b)
Esitiazox	(c)	(a)	(b)



	2010	2011	2012
Imazalil	(c)	(a)	(b)
Imidacloprid	(c)	(a)	(b)
Indoxacarb (indoxacarb come somma degli isomeri S e R)	(c)	(a)	(b)
Iprodione	(c)	(a)	(b)
Iprovalicarb	(c)	(a)	(b)
Kresoxim-metile	(c)	(a)	(b)
Lambda-cialotrina [lambda-cialotrina, inclusi altre miscele di costituenti isomeri (somma degli isomeri)]	(c)	(a)	(b)
Linuron	(c)	(a)	(b)
Lufenuron	(c)	(a)	
Malation (somma di malation e malaoxon, espressi in malation)	(c)	(a)	(b)
Gruppo maneb (somma espressa in CS2: maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram)	(c)	(a)	(b)
Mepanipirim e il relativo metabolita [2-anilino-4-(2-idrossipropil)-6-metilpirimidina] espressi in mepanipirim]	(c)	(a)	(b)
Mepiquat (**)	(c)	(a)	(b)
Metalaxil [metalaxil, incluse miscele di costituenti isomeri, comprendenti metalaxil-M (somma degli isomeri)]	(c)	(a)	(b)
Metconazolo (*)	(c)	(a)	(b)
Metamidofos	(c)	(a)	(b)
Metidation	(c) (e)	(a), (f)	(b) (d)
Metiocarb (somma di metiocarb e del relativo solfossido e solfone, espressi in metiocarb)	(c)	(a)	(b)
Metomil (somma di metomil e tiodicarb, espressi in metomil)	(c)	(a)	(b)
Metossifenozone	(c)	(a)	(b)
Monocrotofos	(c)	(a)	(b)
Miclobutanil	(c)	(a)	(b)
Oxadixil	(c)	(a)	(b)
Oxamil	(c)	(a)	(b)
Ossidemeton-metile (somma di ossidemeton-metile e demeton-S-metilsolfone, espressi in ossidemeton-metile)	(c)	(a)	(b)
Paclobutrazolo (*)	(c)	(a)	(b)
Paration	(c) (e)	(a) (f)	(b) (d)
Paration-metile (somma di paration-metile e paraoxon-metile, espressi in paration-metile)	(c) (e)	(a) (f)	(b) (d)
Pencicuron	(c)	(a)	(b)
Penconazolo	(c)	(a)	(b)



	2010	2011	2012
Pendimetalin	(c)	(a)	(b)
Permetrina (somma di permetrina cis- e trans-)	(e)	(f)	(d)
Fentoato (*)	(c)	(a)	(b)
Fosalone	(c)	(a)	(b)
Fosmet (fosmet e fosmetozono, espressi in fosmet)	(c)	(a)	(b)
Foxim (*)	(c)	(a)	(b)
Piraclostrobin (F)	(c)	(a)	(b)
Pirimicarb (somma di pirimicarb e pirimicarb desmetil, espressi in pirimicarb)	(c)	(a)	(b)
Pirimifos-metile	(c) (e)	(a) (f)	(b) (d)
Procloraz (somma di procloraz e dei relativi metaboliti contenenti la frazione 2,4,6-triclorofenolo, espressi in procloraz)	(c)	(a)	(b)
Procimidone	(c)	(a)	(b)
Profenofos	(c) (e)	(a) (f)	(b) (d)
Propamocarb (somma di propamocarb e dei relativi sali, espressi in propamocarb) (*)	(c)	(a)	(b)
Propargite	(c)	(a)	(b)
Propiconazolo	(c)	(a)	(b)
Propizamide	(c)	(a)	(b)
Protioconazolo (protioconazolo-destio) (*)	(c)	(a)	(b)
Pirazofos	(e)	(f)	(d)
Piretrine (*)	(c)	(a)	(b)
Piridaben	(c)	(a)	(b)
Pirimetanil	(c)	(a)	(b)
Piriproxifen	(c)	(a)	(b)
Quinoxifen	(c)	(a)	(b)
Quintozene (somma di quintozene e pentacloro-anilina, espressi in quintozene) (*)	(e)	(f)	(e)
Resmetrin (somma degli isomeri) (*)	(e)	(f)	(d)
Spinosad (somma di spinosin A e spinosin D, espressi in spinosad)	(c)	(a)	(b)
Spiroxamina	(c)	(a)	(b)
Tau-fluvalinato	(c)	(a)	(b)
Tebuconazolo	(c)	(a)	(b)
Tebufenozide	(c)	(a)	(b)
Tebufenpirad	(c)	(a)	(b)
Tecnazene (*)	(e)	(f)	(d)
Teflubenzuron	(c)	(a)	(b)
Teflutrin (*)	(c)	(a)	(b)



	2010	2011	2012
Tetraconazolo	(c)	(a)	(b)
Tetradifon	(c)	(a)	(b)
Tiabendazolo	(c)	(a)	(b)
Tiametoxam (somma di tiametoxam e clotianidin, espressi in tiametoxam)	(c)	(a)	(b)
Tiacloprid	(c)	(a)	(b)
Tiofanato-metile	(c)	(a)	(b)
Tolclofos-metile	(c)	(a)	(b)
Tolilfluanide (somma di tolilfluanide e dimetilamminosolfotoluidide, espressi in tolilfluanide)	(c)	(a)	(b)
Triadimefon e triadimenol (somma di triadimefon e triadimenol)	(c)	(a)	(b)
Triazofos	(c) (e)	(a), (f)	(b) (d)
Triclorfon (*)	(c)	(a)	(b)
Trifloxistrobina	(c)	(a)	(b)
Triflumuron (F) (*)	(c)	(a)	(b)
Trifluralin	(c)	(a)	(b)
Triticonazolo (*)	(c)	(a)	(b)
Vinclozolin (somma di vinclozolin e tutti i metaboliti contenenti la frazione 3,5-dicloroanilina, espressi in vinclozolin)	(c)	(a)	(b)
Zoxamide (*)	(c)	(a)	(b)

- (a) Fagioli (freschi o congelati, senza baccello), carote, cetrioli, arance o mandarini, pere, patate, riso e spinaci (freschi o congelati).  
 (b) Melanzane, banane, cavolfiori, uve da tavola, succo di arance (¹), piselli (freschi/congelati, senza baccello), peperoni (dolci) e frumento.  
 (c) Mele, cavoli cappucci, porri, lattuga, pomodori, pesche, comprese pesche noci e ibridi simili; segale o avena e fragole.  
 (d) Burro, uova.  
 (e) Latte, carne, suina.  
 (f) Carne di pollame, fegato (di bovini e altri ruminanti, suini e pollame).  
 (F) Liposolubile.

(\*) Da analizzare su base volontaria nel 2010. La decisione di non analizzare queste sostanze va giustificata con una valutazione dei rischi/benefici effettuata dagli Stati membri.

Nota relativa allo ione bromuro: lo ione bromuro va analizzato obbligatoriamente nella lattuga e nei pomodori nel 2010, nel riso e negli spinaci nel 2011 e nei peperoni dolci nel 2012; esso va analizzato su base volontaria nei restanti prodotti alimentari previsti per ogni singolo anno. La decisione di non analizzare nessuno dei prodotti previsti va giustificata con una valutazione dei rischi/benefici effettuata dagli Stati membri.

L'amitraz va analizzato solo nelle pere nel 2010.

La definizione del residuo clorprofam nelle patate (clorprofam unicamente) va presa in considerazione nel 2011.

(\*\*) Il clomequat e il mepiquat vanno analizzati nei cereali (escluso il riso) e nelle pere.

(\*\*\*) Solo cereali.

(¹) Per il succo di arance, gli Stati membri dovranno precisare l'origine (concentrato o frutta fresca).




## ALLEGATO II

Numero di campioni di ciascun prodotto che va prelevato e analizzato da ciascuno Stato membro.

Stato membro	Campioni
BE	12 (*)
	15 (**)
BG	12 (*)
	15 (**)
CZ	12 (*)
	15 (**)
DK	12 (*)
	15 (**)
DE	93
EE	12 (*)
	15 (**)
EL	12 (*)
	15 (**)
ES	45
FR	66
IE	12 (*)
	15 (**)
IT	65
CY	12 (*)
	15 (**)
LV	12 (*)
	15 (**)
LT	12 (*)
	15 (**)
LU	12 (*)
	15 (**)
HU	12 (*)
	15 (**)
MT	12 (*)
	15 (**)
NL	17
AT	12 (*)
	15 (**)
PL	45
PT	12 (*)
	15 (**)
RO	17
SI	12 (*)
	15 (**)
SK	12 (*)
	15 (**)
FI	12 (*)
	15 (**)
SE	12 (*)
	15 (**)
UK	66

(\*) Numero minimo di campioni per ciascun metodo monoresiduo applicato.  
 (\*\*) Numero minimo di campioni per ciascun metodo pluriresiduo applicato.

NUMERO COMPLESSIVO MINIMO DI CAMPIONI: 642



## REGOLAMENTO (CE) N. 902/2009 DELLA COMMISSIONE

del 28 settembre 2009

**relativo all'autorizzazione di un preparato enzimatico di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto dal *Trichoderma reesei* (CBS 114044) come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati, polli da ingrasso, galline ovaiole, tacchini da ingrasso e tacchini allevati per la riproduzione (titolare dell'autorizzazione Roal Oy)**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
- (2) Il presente regolamento autorizza un preparato enzimatico di endo-1,4-beta-xilanasi come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati, polli da ingrasso, galline ovaiole, tacchini da ingrasso e tacchini allevati per la riproduzione.
- (3) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione del preparato di cui all'allegato del presente regolamento. Tale domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (4) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha effettuato una valutazione dei rischi conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (5) La domanda riguarda l'autorizzazione di un preparato enzimatico di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto dal *Trichoderma reesei* (CBS 114044) come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati, polli da ingrasso, galline ova-

iole, tacchini da ingrasso e tacchini allevati per la riproduzione, da classificare nella categoria «additivi zootecnici».

- (6) L'Autorità ha concluso nei suoi pareri del 21 maggio 2008<sup>(2)</sup> e del 21 aprile 2009<sup>(3)</sup> che il preparato enzimatico di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto dal *Trichoderma reesei* (CBS 114044) non ha effetti dannosi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente e che l'utilizzo di tale preparato può migliorare in maniera significativa l'aumento del peso corporeo e la conversione del mangime. L'Autorità ritiene che non sia necessario prescrivere uno specifico monitoraggio per il periodo successivo alla commercializzazione. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per uso zootecnico presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (7) La valutazione del preparato dimostra che le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte. Di conseguenza, si può autorizzare l'impiego del preparato descritto nell'allegato del presente regolamento.
- (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «promotori della digestione», è autorizzato come additivo per mangimi alle condizioni stabilite nell'allegato.

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

<sup>(1)</sup> GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

<sup>(2)</sup> *The EFSA Journal* (2008) 712, pag. 1.

<sup>(3)</sup> *The EFSA Journal* (2009) 1058, pag. 1.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2009.

*Per la Commissione*  
Androulla VASSILIOU  
*Membro della Commissione*




## ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore		Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione	
						minimo	massimo			
Categoria di additivi zootecnici. Gruppo funzionale: promotori della digestione.										
448	Roal Oy	Endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8	Composizione dell'additivo: Preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da <i>Trichoderma reesei</i> (CBS 114044) avente un'attività minima di: in forma solida: $4 \times 10^6$ BXU (°)/g in forma liquida: $4 \times 10^5$ BXU/g Caratterizzazione della sostanza attiva: Endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da <i>Trichoderma reesei</i> (CBS 114044) Metodo di analisi (°): Nell'additivo e nella premiscela: prova degli zuccheri riduttori per l'endo-1,4-beta-xilanasi mediante reazione colorimetrica del reagente acido dinitrosalicilico sulla resa in zuccheri riduttori a pH 5,3 e a 50 °C Nel mangimi: metodo colorimetrico di misurazione della sostanza colorata idrosolubile rilasciata dall'enzima a partire dal substrato di arabinoxilano di frumento reticolato con azzurrina	Stinetti (svezziati) Polli da ingrasso Galline ovaiole Tacchini da ingrasso Tacchini allevati per la riproduzione	—	24 000 BXU	—	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Per stinetti (svezziati) fino a 35 kg di peso corporeo. 3. Da utilizzare in alimenti composti ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto arabinoxilani), contenenti ad esempio oltre il 20 % di frumento 4. Ai fini della sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza durante la manipolazione.	19.10.2019	
										8 000 BXU
										8 000 BXU
										16 000 BXU
										16 000 BXU

(°) 1 BXU è il quantitativo di enzima che libera 1 microgrammo-molecola di zuccheri riduttori come lo xilosio proveniente da xilano di betulla, al minuto con pH 5,3 e a 50 °C.

(°) Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio comunitario di riferimento: [www.irmm.jrc.be/crl/feed-additives](http://www.irmm.jrc.be/crl/feed-additives)



## REGOLAMENTO (CE) N. 903/2009 DELLA COMMISSIONE

del 28 settembre 2009

relativo all'autorizzazione di un preparato di *Clostridium butyricum* MIYAIRI 588 (FERM-P 1467) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, rappresentato da Mitsui & Co. Deutschland GmbH)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione del preparato di cui all'allegato del presente regolamento. Tale domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) La domanda riguarda l'autorizzazione di un preparato di *Clostridium butyricum* MIYAIRI 588 (FERM-P 1467) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, da classificare nella categoria «additivi zootecnici».
- (4) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso nel suo parere del 2 aprile 2009<sup>(2)</sup> che il preparato di *Clostridium butyricum* MIYAIRI 588 (FERM-P 1467) non ha effetti dannosi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente e che l'uti-

lizzo di tale preparato può migliorare in maniera significativa l'efficienza di utilizzo del mangime. L'Autorità non ritiene necessarie particolari prescrizioni in merito ad un monitoraggio successivo alla commercializzazione. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per uso zootecnico presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003.

- (5) La valutazione del preparato dimostra che le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte. Di conseguenza, si può autorizzare l'impiego del preparato descritto nell'allegato del presente regolamento.
- (6) I provvedimenti disposti dal presente regolamento risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «stabilizzatori della flora intestinale», è autorizzato come additivo negli alimenti per animali alle condizioni stabilite nell'allegato.

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2009.


Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.


<sup>(2)</sup> *The EFSA Journal* (2009) 1039, pag. 1.



## ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo		Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						CFU/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 %	del 12 %			
<b>Categoria di additivi zootecnici. Gruppo funzionale: stabilizzatori della flora intestinale.</b>										
4b1830	Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd. rappresentato da Mitsui & Co. Deutschland GmbH	<i>Clostridium butyricum</i> MIYAIRI 588 (FERM-P 1467)	Composizione dell'additivo: Preparato di <i>Clostridium butyricum</i> MIYAIRI 588 (FERM-P 1467) avente un contenuto minimo di additivo in forma solida $5 \times 10^8$ CFU/g  Caratterizzazione della sostanza attiva: <i>Clostridium butyricum</i> MIYAIRI 588 (FERM-P 1467)  Metodo di analisi (1): Quantificazione: Agar ferro solfito per l'additivo e le premiscele e agar selettivo per <i>Clostridium butyricum</i> MIYAIRI 588 per i mangimi  Identificazione: elettroforesi su gel a campo pulsato (PFGE)	Polli da ingrasso	—	$5 \times 10^8$ CFU	—	—	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. È consentito l'impiego in alimenti contenenti i seguenti cocidiostatici autorizzati: monensin sodico, diclazuril, maduramicina ammonio, robenidina, narasina, narasina/nicarbazina, semduramicina, decorchinato. 3. Ai fini della sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio durante la manipolazione.	19.10.2019

(1) Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio comunitario di riferimento: [www.imm.jrc.be/crl-feed-additives](http://www.imm.jrc.be/crl-feed-additives)



## REGOLAMENTO (CE) N. 904/2009 DELLA COMMISSIONE

del 28 settembre 2009

relativo all'autorizzazione dell'acido guanidoacetico come additivo per mangimi destinato ai polli da ingrasso

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione del preparato di cui all'allegato del presente regolamento. La domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) La domanda riguarda l'autorizzazione dell'acido guanidoacetico (n. CAS 352-97-6) come additivo per mangimi destinato ai polli da ingrasso, da classificare nella categoria «additivi nutrizionali» e nel gruppo funzionale «aminoacidi, loro sali e analoghi».
- (4) Dal parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») del 3 marzo 2009<sup>(2)</sup> risulta che l'acido guanidoacetico (n. CAS 352-97-6) non ha influenza

sfavorevole sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente. L'Autorità non ritiene necessarie prescrizioni particolari relative a un monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo nel mangime presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003.

- (5) La valutazione del preparato dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza, si può autorizzare l'impiego del preparato, come descritto nell'allegato del presente regolamento.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi nutrizionali» e al gruppo funzionale «aminoacidi, loro sali e analoghi», è autorizzato come additivo destinato all'alimentazione animale alle condizioni stabilite nell'allegato medesimo.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2009.


*Per la Commissione*

Androulla VASSILIOU

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.


<sup>(2)</sup> *The EFSA Journal* (2009) 988, pag. 1.



## ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo mg/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 %		Altre disposizioni	Scadenza dell'autorizzazione
						Tenore minimo	Tenore massimo		
3c3.7.2	—	Acido guanidoacetico	<p>Composizione dell'additivo: Acido guanidoacetico con una purezza minima del 98 % (sulla sostanza secca)</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva: Acido guanidoacetico, n. CAS 352-97-6 (C<sub>3</sub>H<sub>7</sub>N<sub>3</sub>O<sub>2</sub>), ottenuto per sintesi chimica con: ≤ 0,5 % dicianammide ≤ 0,03 % cianammide</p> <p>Metodo analitico (1): Cromatografia ionica con rivelazione UV (λ = 200 nm)</p>	Polli da ingrasso	—	600	600	Va indicato il tasso di umidità. L'additivo è incorporato nei mangimi in forma di premiscela.	19.10.2019

(1) Particolari sui metodi analitici sono disponibili sul sito del laboratorio comunitario di riferimento: [www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives](http://www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives)



## REGOLAMENTO (CE) N. 905/2009 DELLA COMMISSIONE

del 28 settembre 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 537/2007 per quanto concerne il nome del titolare dell'autorizzazione del prodotto di fermentazione dell'*Aspergillus oryzae* (NRRL 458) (Amaferm)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La ditta Trouw Nutrition BV ha presentato una domanda ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003, proponendo di modificare il nome del titolare dell'autorizzazione per quanto concerne il regolamento (CE) n. 537/2007 della Commissione, del 15 maggio 2007, relativo all'autorizzazione del prodotto di fermentazione dell'*Aspergillus oryzae* (NRRL 458) (Amaferm)<sup>(2)</sup> quale additivo per mangimi destinati alle vacche da latte. L'autorizzazione è legata al titolare dell'autorizzazione. Il titolare è la ditta Trouw Nutrition BV.
- (2) Il richiedente afferma di aver trasferito la propria autorizzazione all'immissione sul mercato dell'additivo in questione alla Biozyme Incorporated, che detiene ora i diritti di commercializzazione per tale additivo. Il richiedente ha presentato documenti giustificativi a sostegno della sua dichiarazione.
- (3) La proposta di modifica dei termini dell'autorizzazione è di natura puramente amministrativa e non comporta una nuova valutazione dell'additivo in questione. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare è stata informata della domanda.

(4) I termini dell'autorizzazione devono essere modificati affinché la Biozyme Incorporated possa avvalersi dei diritti di commercializzazione.

(5) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 537/2007.

(6) È opportuno prevedere un periodo di transizione entro il quale sia possibile esaurire le scorte del prodotto.

(7) I provvedimenti disposti dal presente regolamento risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

Nell'allegato del regolamento (CE) n. 537/2007, seconda colonna («Nome del detentore dell'autorizzazione»), il nome «Trouw Nutrition BV» è sostituito da «Biozyme Incorporated».

## Articolo 2

Le scorte conformi alle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento possono essere immesse sul mercato e utilizzate fino al 1° aprile 2010.

## Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2009.


Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

<sup>(2)</sup> GU L 128 del 16.5.2007, pag. 13.



## REGOLAMENTO (CE) N. 906/2009 DELLA COMMISSIONE

del 28 settembre 2009

relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate tra compagnie di trasporto marittimo di linea (consorzi)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 246/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate tra compagnie di trasporto marittimo di linea (consorzi) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 1,previa pubblicazione del progetto del presente regolamento <sup>(2)</sup>,

sentito il comitato consultivo in materia di intese e di posizioni dominanti,

considerando quando segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 246/2009 conferisce alla Commissione il potere di applicare l'articolo 81, paragrafo 3, del trattato mediante regolamento a talune categorie di accordi, di decisioni o di pratiche concordate tra compagnie marittime riguardanti l'esercizio in comune di servizi di trasporto marittimo di linea (consorzi), i quali, tramite la cooperazione che determinano tra le compagnie marittime partecipanti, possono avere l'effetto di restringere la concorrenza all'interno del mercato comune e di pregiudicare gli scambi tra gli Stati membri e possono pertanto incorrere nel divieto di cui all'articolo 81, paragrafo 1, del trattato.
- (2) La Commissione si è avvalsa di tale potere adottando il regolamento (CE) n. 823/2000, del 19 aprile 2000, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate tra compagnie di trasporto marittimo di linea (consorzi) <sup>(3)</sup>, che scadrà il 25 aprile 2010. Sulla base dell'esperienza finora acquisita dalla Commissione, si può concludere che le giustificazioni per un'esenzione di categoria a favore dei consorzi marittimi di linea sono tuttora valide. È tuttavia necessario apportare modifiche

per sopprimere i riferimenti al regolamento (CEE) n. 4056/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, che determina le modalità di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato ai trasporti marittimi <sup>(4)</sup>, ormai abrogato, che permetteva alle compagnie di trasporto marittimo di linea di fissare prezzi e capacità. Le modifiche sono inoltre necessarie per garantire una maggiore convergenza con altri regolamenti di esenzione per categoria per la cooperazione orizzontale in vigore pur tenendo conto delle attuali pratiche di mercato nel settore del trasporto marittimo di linea.

- (3) Vi sono tipi molto diversi di accordi di consorzio, da quelli fortemente integrati che implicano un grado di investimento molto elevato, ad esempio per l'acquisto o il nolo da parte dei loro membri di navi appositamente per la costituzione del consorzio e per la creazione di centri di esercizio comune agli accordi flessibili di scambio di posti/container («slot»). Ai fini del presente regolamento, un accordo di consorzio consiste di uno o di una serie di accordi distinti, ma correlati, tra compagnie di trasporto marittimo di linea in base a cui le parti gestiscono il servizio in comune. La forma giuridica degli accordi è meno importante della realtà economica sulla quale si basano, ossia il fatto che le parti forniscono un servizio comune.
- (4) Il beneficio dell'esenzione per categoria dovrebbe limitarsi a quegli accordi per i quali si può supporre, con sufficiente certezza, che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 81, paragrafo 3, del trattato. Ciò non significa, tuttavia, necessariamente che i consorzi che non beneficino del presente regolamento rientrino nel campo di applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato, oppure, se vi rientrano, che non soddisfino le condizioni di cui all'articolo 81, paragrafo 3, del trattato. Nel valutare la compatibilità dei loro accordi con l'articolo 81 del trattato, i membri di tali consorzi possono prendere in considerazione le caratteristiche specifiche di mercati con volumi di trasporto ridotti o situazioni in cui la soglia della quota di mercato sia superata a causa della presenza, nel consorzio, di un piccolo trasportatore con risorse limitate il cui contributo alla quota di mercato globale del consorzio sia irrilevante.
- (5) I consorzi, quali definiti nel presente regolamento, contribuiscono in generale al miglioramento della produttività e della qualità dei servizi di linea offerti, grazie alla razionalizzazione indotta nelle attività delle compagnie

<sup>(1)</sup> GU L 79 del 25.3.2009, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU C 266 del 21.10.2008, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU L 100 del 20.4.2000, pag. 24.<sup>(4)</sup> GU L 378 del 31.12.1986, pag. 4.

- consorziate e alle economie di scala che consentono di ottenere nell'esercizio delle navi e degli impianti portuali. Essi contribuiscono altresì a promuovere il progresso tecnico ed economico, agevolando e incoraggiando lo sviluppo dell'utilizzazione dei container nonché un impiego più efficace della capacità delle navi. Al fine di organizzare e gestire un servizio in comune, una delle caratteristiche essenziali inerenti alla natura di un consorzio è quella di poter operare aggiustamenti di capacità in risposta a fluttuazioni della domanda e dell'offerta. È invece improbabile che una limitazione ingiustificata della capacità e delle vendite, nonché la fissazione in comune dei noli oppure la ripartizione del mercato e della clientela determinino incrementi di efficienza. Di conseguenza, l'esenzione prevista dal presente regolamento non si dovrebbe applicare agli accordi di consorzio che comportano siffatte attività, a prescindere dal potere di mercato delle parti.
- (6) Una congrua parte dei vantaggi risultanti da incrementi di efficienza dovrebbe essere riservata agli utenti dei servizi di trasporto. Gli utenti dei servizi di trasporto forniti dai consorzi possono fruire dei vantaggi risultanti dalla maggior produttività e dalla migliore qualità del servizio ottenute grazie al consorzio. Tali vantaggi possono consistere, tra l'altro, in un aumento della frequenza dei viaggi e degli scali o in una loro migliore organizzazione, nonché in una qualità più elevata e in una maggiore personalizzazione dei servizi offerti, grazie all'impiego di unità navali e di attrezzature portuali o di altro genere più moderne.
- (7) Gli utenti possono trarre effettivo beneficio dai consorzi soltanto qualora esista una sufficiente concorrenza nei mercati rilevanti in cui operano tali consorzi. Tale condizione deve considerarsi soddisfatta quando un consorzio rimane al di sotto di una determinata soglia di quota di mercato e si può quindi presumere che sia esposto alla concorrenza effettiva, reale o potenziale, di trasportatori che non sono membri del consorzio. Per valutare il mercato rilevante, occorre prendere in considerazione non soltanto il traffico diretto fra i porti serviti da un consorzio, ma anche l'eventuale concorrenza di altri servizi marittimi di linea facenti capo a porti sostituibili a quelli serviti dal consorzio e, se del caso, di altri modi di trasporto.
- (8) Il presente regolamento non deve esentare accordi contenenti restrizioni di concorrenza che non sono indispensabili al conseguimento degli obiettivi che giustificano la concessione dell'esenzione. A tal fine, devono essere escluse dal beneficio del presente regolamento le restrizioni competitive gravi (restrizioni fondamentali) relative alla fissazione dei prezzi applicati a terzi, la limitazione della capacità o delle vendite e la ripartizione dei mercati o dei clienti. A parte le attività espressamente esentate dal presente regolamento, dovrebbero essere disciplinate dal presente regolamento solo le attività accessorie direttamente collegate al funzionamento del consorzio, necessarie alla sua attuazione e ad esso proporzionate.
- (9) La soglia di quota di mercato e le altre condizioni previste dal presente regolamento, nonché l'esclusione di taluni comportamenti dal beneficio ad esso inerente, dovrebbero di norma garantire che gli accordi cui si applica l'esenzione per categoria non conferiscano alle compagnie interessate la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale del mercato rilevante in questione.
- (10) Per determinare se un consorzio soddisfa la condizione relativa alla quota di mercato, occorre sommare le quote di mercato complessive dei membri del consorzio. La quota di mercato di ogni membro dovrebbe tener conto dei volumi complessivi trasportati all'interno e all'esterno del consorzio. Nel secondo caso, occorre tener conto di tutti i volumi trasportati da un membro all'interno di un altro consorzio o in relazione a qualsiasi servizio fornito individualmente dal membro, sia sulle proprie navi che su quelle di terzi, in base ad accordi contrattuali come quelli per il noleggio di posti/container.
- (11) Inoltre, il beneficio dell'esenzione di categoria dovrebbe prevedere il diritto di ogni membro del consorzio di recedere da detto consorzio dando adeguato preavviso. Tuttavia, per i consorzi fortemente integrati, occorre prevedere un periodo di preavviso e un periodo iniziale di permanenza obbligatoria più lunghi, per tener conto degli ingenti investimenti effettuati per costituirli e delle maggiori difficoltà di riorganizzazione in caso di recesso di uno dei membri.
- (12) In casi particolari, nei quali gli accordi rientranti nel campo di applicazione del presente regolamento producano ciononostante effetti incompatibili con l'articolo 81, paragrafo 3, del trattato, la Commissione può revocare il beneficio dell'esenzione per categoria in base al regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato<sup>(1)</sup>. A tale proposito, sono particolarmente importanti gli effetti negativi che potrebbero derivare dall'esistenza di legami tra il consorzio e/o i suoi membri con altri consorzi e/o altri trasportatori di linea sullo stesso mercato rilevante.
- (13) A norma del regolamento (CE) n. 1/2003, le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri possono revocare il beneficio dell'esenzione per categoria nel caso di accordi che abbiano effetti incompatibili con l'articolo 81, paragrafo 3, del trattato, nel rispettivo territorio di uno Stato membro, o in una parte dello stesso, che abbia tutte le caratteristiche di un mercato geografico distinto.
- (14) Il presente regolamento fa salva l'applicazione dell'articolo 82 del trattato.
- (15) Poiché il regolamento (CE) n. 823/2000 viene a scadenza, è opportuno adottare un nuovo regolamento che rinnovi l'esenzione per categoria,

(1) GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

**CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI**

*Articolo 1*

**Campo di applicazione**

Il presente regolamento riguarda soltanto i consorzi che assicurano servizi di trasporto marittimo internazionali di linea in partenza da o a destinazione di uno o più porti della Comunità.

*Articolo 2*

**Definizioni**

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si intende per:

- 1) «consorzio», un accordo o una serie di accordi correlati conclusi tra due vettori esercenti una nave, che assicurano regolari servizi marittimi internazionali di linea per il trasporto di sole merci su uno o più traffici determinati, il cui oggetto è quello di instaurare una cooperazione per l'esercizio in comune di un servizio di trasporto marittimo che migliori il servizio che, in assenza di consorzi, sarebbe offerto individualmente da ciascuno dei suoi membri, razionalizzando le loro operazioni tramite accordi tecnici, operativi e/o commerciali;
- 2) «trasporto marittimo di linea», il trasporto di merci eseguito regolarmente su una o più rotte specifiche tra diversi porti, con orari e date di viaggio preannunciati, e accessibile, anche occasionalmente, a qualsiasi utente dietro corrispettivo;
- 3) «utente del trasporto», qualsiasi impresa (per esempio caricatori, consegnatori o spedizionieri) che abbia concluso o intenda concludere un accordo contrattuale con un membro del consorzio per il trasporto di merci;
- 4) «inizio del servizio», la data alla quale la prima nave salpa per il servizio.

CAPO II

**ESENZIONI**

*Articolo 3*

**Accordi esentati**

In forza dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato e nel rispetto delle condizioni di cui al presente regolamento, l'articolo 81, paragrafo 1, del trattato è dichiarato inapplicabile alle seguenti attività di un consorzio:

- 1) le operazioni relative all'esercizio in comune di servizi di trasporto marittimo di linea, che includono le seguenti attività:

- a) il coordinamento e/o la fissazione comune degli orari di viaggio nonché la determinazione dei porti di scalo;
- b) lo scambio, la vendita o il nolo incrociato di spazi o posti/container sulle navi;
- c) l'utilizzazione in comune («pooling») di navi e/o di impianti portuali;
- d) l'utilizzazione di uno o più uffici di esercizio congiunto;
- e) la messa a disposizione di container, «chassis» e altre attrezzature e/o i contratti di locazione, di locazione finanziaria («leasing») o di acquisto di dette attrezzature;

- 2) aggiustamenti di capacità in risposta a fluttuazioni della domanda e dell'offerta;
- 3) l'esercizio o l'uso in comune dei terminali portuali e i servizi connessi (per esempio servizi di carico e scarico e servizi di stivaggio);
- 4) qualsiasi altra attività accessoria a quelle di cui ai punti 1, 2 e 3 necessaria per il loro svolgimento, tra cui:

- a) l'utilizzazione di un sistema di scambio di dati informatizzati;
- b) l'obbligo per i membri di un consorzio di utilizzare, nel mercato o mercati rilevanti, le navi assegnate al consorzio, astenendosi dal noleggiare spazio su navi appartenenti a terzi;
- c) l'obbligo per i membri di un consorzio di non cedere né noleggiare spazio ad altri trasportatori, operatori di navi nel mercato o mercati rilevanti, senza il previo consenso degli altri membri del consorzio.

*Articolo 4*

**Restrizioni fondamentali**

L'esenzione di cui all'articolo 3 non si applica ai consorzi che, direttamente o indirettamente, isolatamente o congiuntamente con altri fattori sotto il controllo delle parti, abbiano per oggetto:

- 1) la fissazione dei prezzi in relazione alla vendita di servizi di trasporto di linea a terzi;



- 2) la limitazione della capacità o delle vendite ad eccezione degli aggiustamenti di capacità di cui all'articolo 3, punto 2;
- 3) la ripartizione dei mercati o della clientela.

## CAPO III

**CONDIZIONI DELL'ESENZIONE***Articolo 5***Condizioni relative alla quota di mercato**

1. Perché il consorzio possa beneficiare dell'esenzione prevista dall'articolo 3, la quota di mercato congiunta dei membri del consorzio sul mercato rilevante su cui esso opera non deve superare il 30 %, calcolata con riferimento al volume complessivo delle merci trasportate (tonnellate di carico o unità equivalente venti piedi).
2. Per determinare la quota di mercato dei membri di un consorzio, si terrà conto del volume complessivo delle merci da esso trasportate sul mercato rilevante, indipendentemente dal fatto che questi volumi siano trasportati:
  - a) nell'ambito del consorzio stesso;
  - b) nell'ambito di un altro consorzio di cui il membro faccia parte; oppure
  - c) al di fuori di un consorzio, sulle navi proprie di un membro o su quelle di terzi.
3. L'esenzione di cui all'articolo 3 continua ad applicarsi se, in un periodo di due anni civili consecutivi, la quota di mercato di cui al paragrafo 1 del presente articolo viene superata di non più di un decimo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2009.

4. Quando le soglie previste dai paragrafi 1 e 3 del presente articolo sono superate, l'esenzione di cui all'articolo 3 continua ad applicarsi durante un periodo di sei mesi dalla fine dell'anno civile nel cui corso è avvenuto il superamento. Tale periodo è di dodici mesi se il superamento è imputabile al ritiro dal mercato di un trasportatore marittimo non consorziato.

*Articolo 6***Condizioni supplementari**

Per beneficiare dell'esenzione prevista dall'articolo 3, il consorzio deve dare ai membri il diritto di recedere senza incorrere in alcuna penale finanziaria o di altra natura quale, in particolare, l'obbligo di cessare le loro attività di trasporto sul mercato o mercati rilevanti, abbinato o meno alla condizione di riprendere tali attività alla scadenza di un certo periodo. Il diritto di recesso è soggetto all'osservanza di un termine massimo di preavviso di sei mesi. Il consorzio può, tuttavia, stipulare che siffatto preavviso sia dato unicamente dopo un periodo iniziale massimo di 24 mesi a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo o, se posteriore, dall'inizio del servizio.

Per un consorzio fortemente integrato, il periodo massimo di preavviso può essere prolungato a 12 mesi e il consorzio potrà stipulare che siffatto preavviso sia dato unicamente dopo un periodo iniziale massimo di trentasei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di consorzio o, se posteriore, dalla data di inizio del servizio.

## CAPO IV

**DISPOSIZIONI FINALI***Articolo 7***Entrata in vigore**


Il presente regolamento entra in vigore il 26 aprile 2010.

Esso si applica fino al 25 aprile 2015.

*Per la Commissione*

Neelie KROES

*Membro della Commissione*



**REGOLAMENTO (CE) N. 907/2009 DELLA COMMISSIONE**  
**del 29 settembre 2009**  
**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di**  
**entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 30 settembre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2009.

*Per la Commissione*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.



## ALLEGATO

## Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MK	32,8
	ZZ	32,8
0707 00 05	TR	121,8
	ZZ	121,8
0709 90 70	TR	110,1
	ZZ	110,1
0805 50 10	AR	89,6
	CL	109,9
	TR	83,3
	UY	88,0
	ZA	70,7
	ZZ	88,3
0806 10 10	EG	109,7
	IL	111,8
	TR	102,8
	US	190,3
	ZZ	128,7
0808 10 80	BR	83,8
	CL	83,2
	NZ	80,0
	US	83,8
	ZA	73,1
	ZZ	80,8
0808 20 50	AR	81,8
	CN	60,5
	TR	100,4
	US	161,5
	ZA	70,4
	ZZ	94,9
0809 30	TR	108,0
	ZZ	108,0
0809 40 05	IL	116,1
	TR	99,1
	ZZ	107,6

(<sup>1</sup>) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».



## REGOLAMENTO (CE) N. 908/2009 DELLA COMMISSIONE

del 28 settembre 2009

recante divieto di pesca delle razze nelle acque comunitarie della zona VIII<sup>d</sup> per le navi battenti bandiera belga

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 43/2009 del Consiglio, del 16 gennaio 2009, che stabilisce, per il 2009, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura<sup>(3)</sup> fissa i contingenti per il 2009.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2009.

Per la Commissione

Fokion FOTIADIS

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca

- (3) È quindi necessario vietare la pesca di detto stock nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture da esso prelevate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

**Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2009 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

**Divieti**

La pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture provenienti dallo stock in questione effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3


**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

<sup>(1)</sup> GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

<sup>(2)</sup> GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 22 del 26.1.2009, pag. 1.



## ALLEGATO

N.	19/T&Q
Stato membro	Belgio
Stock	SRX/07D
Specie	Razze ( <i>Rajidae</i> )
Zona	Acque CE della zona VIII
Data	1.9.2009



**REGOLAMENTO (CE) N. 909/2009 DELLA COMMISSIONE****del 28 settembre 2009****recante divieto di pesca delle razze nelle acque comunitarie delle zone VIII e IX per le navi battenti bandiera belga**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 43/2009 del Consiglio, del 16 gennaio 2009, che stabilisce, per il 2009, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura<sup>(3)</sup> fissa i contingenti per il 2009.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2009.

- (3) È quindi necessario vietare la pesca di detto stock nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture da esso prelevate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2009 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

*Articolo 2***Divieti**

La pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture provenienti dallo stock in questione effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

*Articolo 3***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2009.

Per la Commissione


Fokion FOTIADIS

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca

<sup>(1)</sup> GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.


<sup>(2)</sup> GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 22 del 26.1.2009, pag. 1.



## ALLEGATO

N.	18/T&Q
Stato membro	Belgio
Stock	SRX/89-C
Specie	Razze ( <i>Rajidae</i> )
Zona	Acque CE delle zone VIII e IX
Data	1.9.2009



## REGOLAMENTO (CE) N. 910/2009 DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 2009

relativo all'autorizzazione di un nuovo impiego del preparato di *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1077 come additivo per mangimi destinati ai cavalli (titolare dell'autorizzazione Lallemand SAS)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

- (6) L'impiego di tale preparato è autorizzato da dieci anni dal regolamento (CE) n. 226/2007 della Commissione <sup>(2)</sup> per capre e pecore da latte e da dieci anni dal regolamento (CE) n. 1293/2008 della Commissione <sup>(3)</sup> per gli agnelli.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

- (7) Sono stati presentati nuovi dati a sostegno della richiesta di autorizzazione per i cavalli. L'Autorità ha concluso nei suoi pareri del 12 settembre 2006 <sup>(4)</sup> e del 1º aprile 2009 <sup>(5)</sup> che il preparato di *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1077 non ha effetti dannosi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente e che l'utilizzo di tale preparato può migliorare in maniera significativa la digestione delle fibre. L'Autorità ritiene che non sia necessario prescrivere uno specifico monitoraggio per il periodo successivo alla commercializzazione. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per uso zootecnico presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003.

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

- (8) La valutazione del preparato dimostra che le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte. Di conseguenza, si può autorizzare l'impiego del preparato descritto nell'allegato del presente regolamento.

- (2) Il presente regolamento autorizza un nuovo impiego del preparato di *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1077 come additivo per mangimi destinati ai cavalli.

- (3) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione del preparato di cui all'allegato del presente regolamento. Tale domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

- (9) I provvedimenti disposti dal presente regolamento risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

- (4) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») ha effettuato una valutazione dei rischi conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

- (5) La domanda riguarda l'autorizzazione di un nuovo impiego del preparato di *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1077 come additivo per mangimi destinati ai cavalli, da classificare nella categoria «additivi zootecnici».

## Articolo 1

Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «promotori della digestione», è autorizzato come additivo per mangimi alle condizioni stabilite nell'allegato.


<sup>(1)</sup> GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

<sup>(2)</sup> GU L 64 del 2.3.2007, pag. 26.

<sup>(3)</sup> GU L 340 del 19.12.2008, pag. 38.

<sup>(4)</sup> *The EFSA Journal* (2006) 385, pag. 1.

<sup>(5)</sup> *The EFSA Journal* (2009) 1040, pag. 1.




*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2009.

*Per la Commissione*  
Androulla VASSILIOU  
*Membro della Commissione*



## ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo		Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						CFU/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 %	completo con un tasso di umidità del 12 %			
441711	LALLEMAND SAS	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> CNCM I-1077	Composizione dell'additivo: in forma solida: preparato di <i>Saccharomyces cerevisiae</i> CNCM I-1077 di cellule secche attive con un concentrato minimo garantito di $2 \times 10^{10}$ CFU/g. Confettato: preparazione di <i>Saccharomyces cerevisiae</i> CNCM I-1077 di cellule secche attive con una concentrazione minima garantita di $1 \times 10^{10}$ CFU/g.  Caratterizzazione della sostanza attiva: <i>Saccharomyces cerevisiae</i> CNCM I-1077: 80 % di cellule secche attive e 14 % di cellule inattive.  Metodo di analisi (1): Metodo della piastra a contatto e identificazione molecolare (PCR).	Cavalli	—	$3,0 \times 10^9$	—	—	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Confettato solo per inclusione in mangimi in forma di pellet. 3. Nel caso di prodotto manipolato o miscelato in atmosfera confinata, è d'obbligo l'impiego di occhiali e maschere di protezione qualora i miscelatori non siano dotati di impianto di aspirazione.	20.10.2019

(1) Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio comunitario di riferimento: [www.irmm.jrc.be/cfl-feed-additives](http://www.irmm.jrc.be/cfl-feed-additives)



## REGOLAMENTO (CE) N. 911/2009 DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 2009

relativo all'autorizzazione di un nuovo impiego del preparato a base di *Pediococcus acidilactici* CNCM MA 18/5M come additivo per mangimi destinati a salmonidi e gamberi (titolare dell'autorizzazione Lallemand SAS)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione del preparato di cui all'allegato del presente regolamento. Tale domanda è corredata delle informazioni e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) La domanda riguarda l'autorizzazione di un nuovo impiego del preparato a base di *Pediococcus acidilactici* CNCM MA 18/5M come additivo per mangimi destinati a salmonidi e gamberi, da classificare nella categoria «additivi zootecnici».
- (4) L'impiego del suddetto preparato a base di microrganismi è stato autorizzato a tempo indeterminato con il regolamento (CE) n. 1200/2005 della Commissione<sup>(2)</sup> per i polli da ingrasso e con il regolamento (CE) n. 2036/2005 della Commissione<sup>(3)</sup> per i suini da ingrasso.
- (5) Sono stati presentati nuovi dati a sostegno della domanda di autorizzazione per i salmonidi e i gamberi. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)

(«l'Autorità») ha concluso nei suoi pareri del 1° aprile 2009<sup>(4)</sup> che il preparato a base di *Pediococcus acidilactici* CNCM MA 18/5M non produce effetti dannosi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente e che l'impiego di tale preparato può avere effetti positivi, aumentando il numero di salmonidi ben conformati e migliorando la capacità di sopravvivenza e la crescita dei gamberi. L'Autorità ritiene che non sia necessario prescrivere uno specifico monitoraggio per il periodo successivo alla commercializzazione. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali, presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003.

- (6) Dalla valutazione del preparato risulta che le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte. Di conseguenza, può essere autorizzato l'impiego del preparato come specificato nell'allegato del presente regolamento.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «altri additivi zootecnici», è autorizzato come additivo destinato all'alimentazione animale alle condizioni specificate nell'allegato.

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU


Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.<sup>(2)</sup> GU L 195 del 27.7.2005, pag. 6.<sup>(3)</sup> GU L 328 del 15.12.2005, pag. 13.<sup>(4)</sup> *The EFSA Journal* (2009) 1038, pag. 2, e 1037, pag. 1.

## ALLEGATO

Numero identificativo dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo		Tenore massimo	Altre disposizioni	Scadenza dell'autorizzazione
						CFU/kg di mangime completo con un tenore di umidità del 12 %	CFU/kg di mangime completo con un tenore di umidità del 12 %			
441712	Lallemand SAS	<i>Pediococcus acidilactici</i> CNCM MA 18/5M	<p>Composizione dell'additivo: Preparato a base di cellule vitali di <i>Pediococcus acidilactici</i> CNCM MA 18/5M contenente almeno <math>1 \times 10^{10}</math> CFU/g di additivo</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva: Cellule vitali di <i>Pediococcus acidilactici</i> CNCM MA 18/5M</p> <p>Metodo di analisi (1): Conteggio: tecnica «spread plate» utilizzando MRS agar e una temperatura di incubazione di 37 °C. Identificazione: elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE).</p>	Salmonidi	—	$3 \times 10^9$	—	—	<p>1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.</p> <p>2. Dose raccomandata per salmonidi: <math>3 \times 10^9</math> CFU/kg di mangime completo.</p> <p>3. Istruzioni per la sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio durante la manipolazione.</p>	20.10.2019

(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio comunitario di riferimento: [www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives](http://www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives)



## DECISIONE N. 912/2009/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 settembre 2009

## concernente la partecipazione della Comunità ad un programma europeo di ricerca e sviluppo in metrologia realizzato da alcuni Stati membri

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 169 e l'articolo 172, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(1)</sup>,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato <sup>(2)</sup>,

considerando quanto segue:

(1) La decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) <sup>(3)</sup> («settimo programma quadro»), prevede la partecipazione comunitaria a programmi di ricerca e sviluppo («R&S») avviati da più Stati membri, compresa la partecipazione alle strutture create per l'esecuzione di detti programmi, ai sensi dell'articolo 169 del trattato.

(2) Il settimo programma quadro ha definito una serie di criteri per l'individuazione dei settori in cui possono essere avviate iniziative a norma dell'articolo 169 del trattato: pertinenza rispetto agli obiettivi comunitari, una definizione chiara dell'obiettivo da perseguire e la sua pertinenza rispetto agli obiettivi del programma quadro,

la presenza di una base preesistente (programmi di ricerca nazionali esistenti o previsti), valore aggiunto europeo, una massa critica in termini di dimensioni e numero dei programmi previsti e analogia tra le attività che rientrano in tali programmi e, infine, efficacia dell'articolo 169 quale mezzo più appropriato per conseguire gli obiettivi.

(3) La decisione 2006/971/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Cooperazione» che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) <sup>(4)</sup> (programma specifico «Cooperazione»), favorisce un approccio multitematico dei settori di ricerca relativi a uno o più temi del settimo programma quadro e in questo contesto ha individuato nell'iniziativa «articolo 169» nel campo della metrologia una delle iniziative idonee alla partecipazione della Comunità a programmi di ricerca nazionali attuati congiuntamente a norma dell'articolo 169 del trattato.

(4) La metrologia è un settore scientifico pluridisciplinare che costituisce una componente essenziale di una società moderna basata sulla conoscenza. Standard di misurazione affidabili e confrontabili e metodi di misurazione e test adeguatamente convalidati sostengono i processi di sviluppo scientifico e innovazione tecnologica e hanno pertanto un effetto rilevante sull'economia e sulla qualità della vita in Europa.


(5) Attualmente numerosi programmi o attività R&S avviati dai singoli Stati membri a livello nazionale per sostenere la R&S nel settore della metrologia non sono sufficientemente coordinati a livello europeo e non consentono di riunire la massa critica necessaria in settori di R&S strategici.

<sup>(1)</sup> Parere del 25 marzo 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(2)</sup> Parere del Parlamento europeo del 22 aprile 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 27 luglio 2009.


<sup>(3)</sup> GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 400 del 30.12.2006, pag. 86.



- (6) Nel desiderio di avvalersi di una strategia coerente a livello europeo nel campo della metrologia e di agire in maniera efficace, alcuni Stati membri hanno adottato l'iniziativa di istituire un programma di ricerca e sviluppo congiunto denominato «Programma europeo di ricerca metrologica» («EMRP») per rispondere alle crescenti esigenze presenti in Europa di una metrologia all'avanguardia, soprattutto nei settori tecnologici emergenti, quale strumento di innovazione, ricerca scientifica e sostegno alle politiche.
- (7) Nel programma di lavoro dell'11 giugno 2007 per il 2007-2008 finalizzato all'attuazione del programma specifico «Cooperazione», la Commissione ha fornito il sostegno finanziario ad ERA-NET Plus nel settore della metrologia allo scopo di favorire il passaggio dal progetto «iMERA» ERA-NET al programma congiunto di R&S nel campo della metrologia, da attuare in base all'articolo 169 del trattato. Il risultato è stato la messa a punto dell'EMRP, che ha definito gli obiettivi e le attività principali del programma congiunto.
- (8) L'EMRP intende sostenere lo sviluppo scientifico e l'innovazione fornendo il quadro giuridico e organizzativo necessario per una cooperazione europea su vasta scala tra gli Stati membri nella ricerca metrologica in tutti gli ambiti tecnologici o industriali. Belgio, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Spagna, Francia, Italia, Ungheria, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Repubblica slovacca, Finlandia, Svezia e Regno Unito oltre a Norvegia, Svizzera e Turchia («Stati partecipanti») hanno concordato di coordinare e attuare in maniera congiunta le attività destinate ad apportare un contributo all'EMRP. Il valore complessivo della loro partecipazione è stimato ad almeno 200 milioni di EUR, oltre a una capacità di finanziamento di riserva di 100 milioni di EUR per il periodo proposto di sette anni.
- (9) Al fine di rafforzare gli effetti dell'EMRP, gli Stati partecipanti hanno concordato una partecipazione della Comunità all'EMRP. La Comunità dovrebbe partecipare apportando un contributo finanziario pari a quello degli Stati partecipanti, fino a 200 milioni di EUR per la durata dell'EMRP. Considerato che l'EMRP risponde agli obiettivi scientifici del settimo programma quadro e che gli interventi nel settore della metrologia sono di tipo orizzontale o non direttamente collegati ai dieci temi, l'EMRP dovrebbe essere sostenuto congiuntamente in tutti i temi rilevanti.
- (10) Ulteriori opzioni di finanziamento possono essere rese disponibili, ad esempio, dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), in particolare attraverso il meccanismo di finanziamento con ripartizione dei rischi sviluppato congiuntamente dalla BEI e dalla Commissione, ai sensi dell'allegato III del programma specifico «Cooperazione».
- (11) L'erogazione del contributo finanziario della Comunità dovrebbe essere soggetta alla definizione di un piano di finanziamento fondato sull'impegno formale delle competenti autorità nazionali di attuare congiuntamente i programmi e le attività di R&S avviati a livello nazionale e di contribuire al finanziamento dell'attuazione congiunta dell'EMRP.
- (12) L'attuazione congiunta dei programmi di ricerca nazionali richiede l'istituzione o l'esistenza di una struttura specifica di esecuzione, come disposto nel programma specifico «Cooperazione». Gli Stati partecipanti si sono dichiarati d'accordo su questa struttura destinata all'attuazione dell'EMRP. La struttura specifica di esecuzione dovrebbe essere destinataria del contributo finanziario comunitario e garantire l'attuazione efficiente dell'EMRP.
- (13) La concessione del contributo finanziario comunitario dovrebbe essere subordinata all'impegno di risorse da parte degli Stati partecipanti e all'erogazione effettiva dei rispettivi contributi finanziari.
- (14) Se il Centro di ricerca comune è una direzione della Commissione, i suoi istituti possiedono comunque capacità di ricerca di pertinenza dell'EMRP, capacità cui si dovrebbe ricorrere nella sua attuazione. Di conseguenza è opportuno definire il ruolo del Centro comune di ricerca in termini di idoneità alla partecipazione e al finanziamento e del suo coinvolgimento nella governance dell'EMRP.
- (15) Il pagamento del contributo finanziario comunitario dovrebbe essere subordinato alla conclusione di un accordo generale tra la Commissione, a nome della Comunità europea, e la struttura specifica di esecuzione, che contenga le modalità dettagliate per l'utilizzo del contributo comunitario. Tale accordo generale dovrebbe comprendere le disposizioni necessarie per garantire che gli interessi finanziari della Comunità siano tutelati.
- (16) Gli interessi generati dal contributo finanziario comunitario dovrebbero essere considerati come entrate con destinazione specifica, conformemente all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(1)</sup> («regolamento finanziario»). Il contributo comunitario massimo indicato in questa decisione dovrebbe poter essere aumentato dalla Commissione conformemente a tale regolamento.
- (17) La Comunità dovrebbe avere il diritto di ridurre, ritirare o porre fine al relativo contributo finanziario nel caso in cui l'EMRP non sia attuato o sia attuato in maniera inadeguata, parziale o in ritardo, o nel caso in cui gli Stati partecipanti non contribuiscano, contribuiscano parzialmente o in ritardo al finanziamento dell'EMRP, alle condizioni stabilite in un accordo generale concluso tra la Comunità e la struttura specifica di esecuzione.
- (18) Al fine di attuare l'EMRP in maniera efficiente, è opportuno accordare il contributo finanziario ai partecipanti ai progetti dell'EMRP selezionati a livello centrale sotto la responsabilità della struttura specifica di esecuzione, a seguito di inviti a presentare proposte. Tale contributo finanziario e il relativo pagamento dovrebbero essere trasparenti ed efficienti.

(<sup>1</sup>) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.



- (19) È opportuno che le proposte siano valutate a livello centrale da esperti indipendenti sotto la responsabilità della struttura specifica di esecuzione. Tale struttura dovrebbe approvare una graduatoria, che dovrebbe essere vincolante per l'assegnazione dei fondi a titolo del contributo finanziario comunitario e delle dotazioni nazionali assegnate a progetti dell'EMRP.
- (20) A norma del regolamento finanziario e del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee<sup>(1)</sup> («modalità di esecuzione»), il contributo finanziario comunitario dovrebbe essere gestito in modo centralizzato indiretto ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera c), e dell'articolo 56 del regolamento finanziario, nonché degli articoli 35, 38, paragrafo 2, e 41 delle modalità di esecuzione.
- (21) Tutti gli Stati membri e i paesi associati al settimo programma quadro dovrebbero essere legittimati a partecipare all'EMRP.
- (22) Conformemente agli obiettivi del settimo programma quadro, la partecipazione all'EMRP di qualsiasi altro paese dovrebbe essere possibile, laddove tale partecipazione sia prevista dal pertinente accordo internazionale e sia la Commissione, a nome della Comunità sia gli Stati membri partecipanti vi acconsentano. La Comunità dovrebbe avere il diritto di approvare, in conformità al settimo programma quadro e alle regole e delle condizioni stabilite dalla presente decisione, le condizioni attinenti alla propria partecipazione finanziaria all'EMRP, in merito alla partecipazione allo stesso di questi altri paesi.
- (23) È opportuno adottare misure adeguate per prevenire irregolarità e frodi e al fine di compiere i passi necessari per recuperare i fondi perduti, indebitamenti versati o scorrettamente utilizzati a norma del regolamento (Euratom, CE) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità<sup>(2)</sup>, al regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità<sup>(3)</sup> e al regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF)<sup>(4)</sup>.
- (24) È indispensabile che le attività di ricerca eseguite nell'ambito dell'EMRP siano conformi ai principi etici fondamentali, come i principi sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e rispettino i principi dell'integrazione delle questioni di genere e della parità di genere.
- (25) È opportuno che la Commissione effettui una valutazione intermedia per analizzare la qualità e l'efficienza dell'attuazione dell'EMRP e i progressi compiuti rispetto agli obiettivi stabiliti, nonché una valutazione finale.
- (26) La struttura specifica di esecuzione dovrebbe incoraggiare i partecipanti ai progetti selezionati dall'EMRP a comunicare e divulgare i loro risultati e a rendere tali informazioni disponibili pubblicamente.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

##### Contributo finanziario della Comunità

1. La Comunità versa un contributo finanziario al «programma europeo di ricerca metrologica» (l'«EMRP») avviato congiuntamente da Belgio, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Spagna, Francia, Italia, Ungheria, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Repubblica slovacca, Finlandia, Svezia e Regno Unito e da Norvegia, Svizzera e Turchia (gli «Stati membri partecipanti»).

2. La Comunità, per la durata del settimo programma quadro, nel rispetto dei principi enunciati nell'allegato I e nell'allegato II, che costituiscono una parte integrante della presente decisione, versa un contributo finanziario corrispondente a quello degli Stati partecipanti ma non superiore a 200 milioni di EUR derivanti dagli stanziamenti annuali del bilancio generale dell'Unione europea.

3. Il contributo finanziario della Comunità è erogato congiuntamente a partire dagli stanziamenti di bilancio assegnati a tutti i temi pertinenti del programma specifico «Cooperazione».

#### Articolo 2

##### Condizioni del contributo finanziario della Comunità

L'erogazione del contributo finanziario della Comunità è subordinata:

- a) alla dimostrazione da parte degli Stati membri partecipanti dell'effettiva istituzione dell'EMRP conformemente a quanto indicato all'allegato I;
- b) all'istituzione formale di una struttura specifica di esecuzione, dotata di personalità giuridica, incaricata dell'attuazione dell'EMRP e della ricezione, dell'assegnazione e del controllo del contributo finanziario comunitario nel quadro di una gestione centralizzata indiretta nel rispetto degli articoli 54, paragrafo 2, lettera c), e 56 del regolamento finanziario e degli articoli 35, 38, paragrafo 2, e 41 delle modalità di esecuzione;
- c) all'istituzione di un modello di «governance» efficace e appropriata del programma EMRP, in conformità all'allegato II;

<sup>(1)</sup> GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

<sup>(4)</sup> GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.



- d) all'efficace esecuzione delle attività previste dall'EMRP descritte nell'allegato I da parte della struttura specifica di esecuzione, che include la pubblicazione di inviti a presentare proposte;
- e) all'assunzione dell'impegno, da parte di ogni Stato partecipante, a contribuire al finanziamento dell'EMRP e ad aumentare tale contributo di una capacità di finanziamento di riserva pari al 50 % per far fronte ad una percentuale elevata di successo dei partecipanti ai progetti dell'EMRP e all'effettivo versamento del contributo finanziario ai beneficiari;
- f) al rispetto della normativa comunitaria che disciplina gli aiuti di Stato, in particolare le norme della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione <sup>(1)</sup>;
- g) alla garanzia di un livello elevato di eccellenza scientifica e del rispetto dei principi etici in conformità dei principi generali del settimo programma quadro, nonché dei principi dell'integrazione delle questioni di genere e della parità di genere e al contributo allo sviluppo sostenibile;
- h) alla formulazione di disposizioni che disciplinano i diritti di proprietà intellettuale connessi alle attività realizzate nell'ambito dell'EMRP e all'attuazione e al coordinamento di programmi e attività di R&S avviati a livello nazionale dagli Stati membri partecipanti, in modo da promuovere la creazione di conoscenze e sostenere il largo impiego e la diffusione delle conoscenze create. L'approccio adottato seguirà il modello stabilito dal regolamento (CE) n. 1906/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013) <sup>(2)</sup> («regole per la partecipazione al settimo programma quadro»).

#### Articolo 3

##### Attività dell'EMRP

1. Le attività principali dell'EMRP consistono nel finanziamento di progetti multipartner e transnazionali nell'ambito del programma europeo di ricerca metrologica concernenti attività di ricerca, sviluppo tecnologico, formazione e diffusione («progetti EMRP»). In vista della concentrazione delle capacità nell'ambito della metrologia, la parte principale dei progetti EMRP è attuata dagli istituti nazionali di metrologia e da istituti (in particolare, da istituti specializzati responsabili di alcuni standard nazionali e servizi associati non rientranti fra le attività degli istituti nazionali di metrologia) designati dagli Stati partecipanti.
2. Al fine di aumentare e diversificare le capacità in metrologia, l'EMRP finanzia anche diversi programmi di borse destinate ai ricercatori che integrano i progetti dell'EMRP.
3. I progetti dell'EMRP sono selezionati e le borse destinate ai ricercatori sono assegnate a seguito di inviti a presentare proposte che rispettino i principi di pari trattamento, trasparenza, valutazione indipendente, cofinanziamento, finanziamento che non genera profitti e non retroattività di cui all'articolo 112,

<sup>(1)</sup> GU C 323 del 30.12.2006, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 391 del 30.12.2006, pag. 1.

paragrafo 1, del regolamento finanziario, come stabilito nell'allegato I della presente decisione.

4. I principali criteri di valutazione sono, mutatis mutandis, quelli indicati nell'articolo 15, paragrafo 1, lettere a) e b), delle regole di partecipazione al settimo programma quadro, rispettivamente per i progetti dell'EMRP e per i programmi di borse destinate ai ricercatori. Gli inviti a presentare proposte rispettano i principali criteri di valutazione. È possibile introdurre criteri aggiuntivi a condizione che siano pubblicati nell'invito a presentare proposte, che non siano discriminanti e che non prevalgano sui principali criteri di valutazione.

5. Nell'allegato I sono riportati ulteriori dettagli sull'attuazione delle attività dell'EMRP.

#### Articolo 4

##### Ruolo del Centro comune di ricerca

1. Il Centro comune di ricerca della Commissione è ammesso a partecipare all'EMRP, e a beneficiare di finanziamenti dallo stesso, in base a condizioni simili a quelle vigenti per gli istituti nazionali di metrologia degli Stati partecipanti.
2. Le risorse proprie del Centro comune di ricerca, che non rientrano nei finanziamenti da parte dell'EMRP, non sono calcolate come contributo finanziario comunitario ai sensi dell'articolo 1.
3. L'istituto del Centro comune di ricerca responsabile della metrologia, quale direzione della Commissione che agisce per conto della Comunità, è autorizzato a partecipare all'attuazione dell'EMRP nell'ambito della struttura specifica di esecuzione come osservatore senza diritto di voto.

#### Articolo 5

##### Accordi tra la Comunità e la struttura specifica di esecuzione

Le disposizioni dettagliate per la gestione e il controllo dei fondi e la tutela degli interessi finanziari delle Comunità sono stabilite mediante un accordo generale e in base a convenzioni finanziarie annuali concluse tra la Commissione, a nome della Comunità, e la struttura specifica di esecuzione.

L'accordo generale include in particolare le seguenti disposizioni:

- 1) una definizione degli incarichi assegnati;
- 2) i termini e le disposizioni dettagliate per lo svolgimento degli incarichi, comprese le disposizioni adeguate per la delimitazione delle responsabilità e l'organizzazione dei controlli da effettuare;
- 3) le regole in materia di rendicontazione alla Commissione sull'esecuzione degli incarichi;
- 4) le condizioni alle quali è posta fine all'esecuzione degli incarichi;
- 5) le disposizioni dettagliate per l'esame accurato della Commissione;



- 6) le disposizioni che regolano l'uso di conti bancari separati e il trattamento degli interessi maturati;
- 7) le disposizioni che garantiscono la visibilità dell'azione comunitaria rispetto alle altre attività della struttura specifica di esecuzione;
- 8) un impegno ad astenersi da qualsiasi atto che possa provocare un conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 2, del regolamento finanziario;
- 9) le disposizioni che regolano i diritti di proprietà intellettuale derivanti dalle attività svolte nell'ambito dell'EMRP riportate nell'articolo 2;
- 10) un elenco dei criteri da applicare nelle relazioni intermedie e finali, compresi quelli di cui all'articolo 13.

*Articolo 6*

**Interessi derivanti dal contributo finanziario della Comunità**

A norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento finanziario, l'interesse generato dal contributo finanziario della Comunità assegnato all'EMRP è considerato come un'entrata con destinazione specifica. Il contributo massimo erogato dalla Comunità di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della presente decisione può essere aumentato di conseguenza dalla Commissione.

*Articolo 7*

**Riduzione, trattenuta o cessazione del contributo finanziario della Comunità**

Se l'EMRP non è attuato o è attuato in maniera inadeguata, parziale o in ritardo, la Comunità può ridurre, trattenere o porre fine al proprio contributo finanziario, in funzione dell'effettiva attuazione dell'EMRP.

Se gli Stati partecipanti non contribuiscono o contribuiscono solo parzialmente o in ritardo al finanziamento dell'EMRP, la Comunità può ridurre il proprio contributo finanziario in funzione dell'effettivo importo del finanziamento pubblico assegnato dagli Stati partecipanti in base alle condizioni stabilite nell'accordo generale concluso tra la Commissione e la struttura specifica di esecuzione.

*Articolo 8*

**Tutela degli interessi finanziari della Comunità da parte degli Stati partecipanti**

Per l'esecuzione dell'EMRP, gli Stati partecipanti adottano le misure legislative, regolamentari, amministrative o di altro genere necessarie a tutelare gli interessi finanziari della Comunità. In particolare, gli Stati partecipanti adottano le disposizioni necessarie a garantire il recupero integrale di qualunque importo di cui la Comunità sia creditrice, a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario e con l'articolo 38, paragrafo 2, delle modalità di esecuzione.

*Articolo 9*

**Controllo da parte della Corte dei conti**

La Commissione e la Corte dei conti hanno la facoltà di procedere, tramite propri funzionari o agenti, a tutti i controlli e le ispezioni necessari a garantire la corretta gestione dei fondi

comunitari e tutelare gli interessi finanziari della Comunità da frodi o irregolarità. A tal fine gli Stati partecipanti e/o la struttura specifica di esecuzione mettono senza indugio a disposizione della Commissione e della Corte dei conti tutti i documenti pertinenti.

*Articolo 10*

**Informazione**

La Commissione comunica le informazioni pertinenti al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti. Gli Stati partecipanti sono invitati a presentare alla Commissione, per il tramite della struttura specifica di esecuzione, ogni informazione complementare eventualmente richiesta dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Corte dei conti in merito alla gestione finanziaria della struttura specifica di esecuzione, conformemente alle prescrizioni generali di stesura delle relazioni stabilite dall'articolo 13.

*Articolo 11*

**Partecipazione di altri Stati membri e di paesi associati**

Tutti gli Stati membri e tutti i paesi associati al settimo programma quadro sono legittimati a prendere parte al programma europeo di ricerca metrologica, conformemente ai criteri stabiliti dall'articolo 2, lettere e) ed f), della presente decisione e sono trattati come Stati partecipanti.

*Articolo 12*

**Partecipazione di altri paesi terzi**

Gli Stati partecipanti e la Commissione possono approvare la partecipazione di qualsiasi altro paese in base ai criteri stabiliti dall'articolo 2, lettera e), a condizione che tale partecipazione sia prevista dall'accordo internazionale pertinente. Inoltre, essi definiscono le condizioni in base alle quali i soggetti giuridici istituiti e i singoli residenti in tali paesi sono ammessi al finanziamento dell'EMRP.

*Articolo 13*

**Relazioni annuali e valutazione**

La relazione annuale relativa al settimo programma quadro presentata al Parlamento europeo e al Consiglio a norma dell'articolo 173 del trattato comprende una sintesi delle attività dell'EMRP.

Tre anni dopo l'inizio del programma europeo di ricerca metrologica, la Commissione effettua una valutazione intermedia del programma stesso. La valutazione analizza i progressi compiuti rispetto agli obiettivi stabiliti nell'allegato I e contiene le raccomandazioni dell'EMRP sui modi migliori di rafforzare ulteriormente l'integrazione, la qualità e l'efficacia dell'attuazione, compresa l'integrazione scientifica, amministrativa e finanziaria ed esamina l'adeguatezza del livello dei contributi finanziari degli Stati partecipanti, considerata la domanda potenziale delle diverse comunità di ricerca nazionali.

La Commissione comunica le conclusioni della valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredate delle sue osservazioni e, se del caso, di proposte di modifica della presente decisione.



Al termine della partecipazione della Comunità al programma europeo di ricerca metrologica, ma non oltre il 2017, la Commissione, assistita da un gruppo di esperti indipendenti, effettua una valutazione finale degli obiettivi generali, specifici e operativi dell'EMRP.

Tale gruppo effettua la propria valutazione basandosi, tra l'altro, sui seguenti indicatori:

- a) l'eccellenza scientifica dei progetti e delle borse assegnate misurata in termini di numero di pubblicazioni, brevetti e altri risultati scientifici;
- b) il livello di partecipazione al programma di ricercatori e istituti di ricerca esterni;
- c) l'aumento della capacità metrologica degli Stati membri e dei paesi associati al settimo programma quadro i cui programmi di metrologia sono in una fase iniziale di sviluppo;
- d) il numero e la qualità delle azioni di formazione;
- e) il numero e la qualità delle attività di comunicazione e divulgazione nel settore della metrologia.

I risultati della valutazione finale sono presentati al Parlamento europeo e al Consiglio.

#### Articolo 14

##### **Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

#### Articolo 15

##### **Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Strasburgo, addì 16 settembre 2009.

*Per il Parlamento europeo*

*Il presidente*

J. BUZEK

*Per il Consiglio*

*La presidente*

C. MALMSTRÖM



## ALLEGATO I

**Descrizione degli obiettivi e delle attività del programma europeo di ricerca metrologica (EMRP)**

## I. OBIETTIVI

Nell'economia globale odierna, la metrologia contribuisce in modo significativo allo sviluppo tecnologico ed economico di numerosi paesi al mondo. La ricerca metrologica è necessaria per risolvere i problemi della società e gli esempi riguardano aree quali lo spazio, inclusa in particolare la navigazione satellitare, la sicurezza, la sanità, il settore dei semiconduttori e i cambiamenti climatici. La ricerca metrologica ha una grande utilità pubblica ed è una delle principali attività di supporto per la regolamentazione e la normalizzazione pubbliche. La metrologia è lontana dalla vita quotidiana, tuttavia è essenziale per agevolare il commercio e le comunicazioni odierni. L'accesso ai mercati può essere ostacolato dalla mancanza di pesi e misure uniformi e accurati. Tutte le principali potenze economiche del mondo hanno riconosciuto che la ricerca e lo sviluppo tecnologico nell'ambito della metrologia sono fondamentali per la crescita economica a lungo termine di un paese avanzato.

La ricerca metrologica è stata, tradizionalmente, un'importante priorità nazionale in molti paesi. Tuttavia, i paesi europei stanno conducendo i propri programmi nazionali di ricerca metrologica in completo isolamento e gli Stati membri dell'UE non sono stati in grado di creare un proprio EMRP totalmente integrato. Gli istituti nazionali di metrologia (INM), sostenuti dagli istituti designati (ID) sono incaricati dell'attuazione dei programmi nazionali di ricerca metrologica sulla base di finanziamenti istituzionali da parte delle agenzie del governo centrale o dei ministeri. La comunità europea di ricerca metrologica è una comunità specializzata, con pochi collegamenti con gli organismi di ricerca o con il mondo accademico. È molto frammentata e comprende alcuni centri di eccellenza globale che trarrebbero beneficio da una vasta concorrenza su scala internazionale. Esiste chiaramente una duplicazione delle attività di ricerca.

Il diritto della Comunità di agire in questo campo è enunciato in vari articoli del trattato CE che disciplinano il coordinamento della ricerca e della cooperazione tra gli Stati membri e la Comunità. L'articolo 165 stipula che «la Comunità e gli Stati membri coordinano la loro azione in materia di ricerca e sviluppo tecnologico per garantire la coerenza reciproca delle politiche nazionali e della politica comunitaria». L'articolo 169 invita la Comunità a prevedere la partecipazione a programmi di R&S avviati da vari Stati membri. L'azione della Comunità appare ampiamente giustificata, poiché non sembra che gli Stati membri siano in grado di risolvere questi problemi da soli.

L'EMRP integrerà i programmi nazionali di ventidue Stati partecipanti in un unico programma comune e sosterrà, in particolare, gli obiettivi dei sistemi di misura nazionali europei. L'EMRP si propone di accelerare lo sviluppo, la convalida e lo sfruttamento di nuove tecniche di misurazione, norme, processi, strumenti, materiali di riferimento e conoscenze mirate a orientare gli sviluppi innovativi nell'industria e nel commercio, migliorando la qualità dei dati da utilizzare in ambito scientifico e industriale nonché per la definizione di politiche sostenendo inoltre lo sviluppo e l'attuazione di direttive e regolamenti.

L'EMRP raggiungerà tali obiettivi nel modo seguente:

- a) riunendo l'eccellenza nell'ambito della ricerca metrologica, creando progetti di ricerca comuni competitivi (vale a dire progetti EMRP) che attingeranno dalle reti degli istituti nazionali di metrologia (INM) e degli istituti designati (ID) degli Stati partecipanti, un potenziale rappresentante una massa critica sufficiente per affrontare le importanti sfide della metrologia a livello europeo;
- b) aprendo il sistema alla scienza migliore, allargando la partecipazione ad una comunità di ricercatori più ampia attraverso l'assegnazione di borse ai ricercatori;
- c) sviluppando capacità, rafforzando la capacità della comunità dei ricercatori nel settore della metrologia europea attraverso borse di mobilità destinate ai ricercatori dei paesi membri di Euramet con capacità di ricerca metrologica limitata.

L'EMRP integra i programmi nazionali in corso e le attività volte a risolvere le priorità puramente nazionali.

L'iniziativa EMRP mira ad allineare e integrare attività di ricerca metrologica pertinenti a livello nazionale per istituire un programma comune di ricerca integrato dal punto di vista scientifico, gestionale e finanziario che costituirà un contributo importante allo Spazio europeo della ricerca (SER) e favorirà la realizzazione di uno degli obiettivi dell'agenda di Lisbona che intende rendere l'Europa «l'economia della conoscenza più competitiva e più dinamica del mondo». L'integrazione scientifica è garantita dalla definizione e l'attuazione comune delle attività nell'ambito dell'EMRP. L'integrazione della gestione è realizzata attraverso l'utilizzo di Euramet e.V., un'associazione senza scopo di lucro in base alla legislazione tedesca, come struttura di esecuzione specifica, fatte salve le modalità particolareggiate di cui all'allegato II.



L'integrazione finanziaria implica che gli Stati partecipanti si impegnino a contribuire efficacemente al finanziamento dell'EMRP destinando finanziamenti nazionali a tutti i partecipanti ammissibili ai progetti EMRP selezionati facendo ricorso alle dotazioni nazionali EMRP. Se necessario, sarebbe opportuno attingere dalla capacità delle risorse finanziarie di riserva, che ammonta al 50 % di tali dotazioni, per fornire un contributo «in contanti» a un paniere comune allo scopo di finanziare l'eccellenza e le borse di mobilità per ricercatore, oltre che per finanziare interamente i costi di funzionamento dell'EMRP. Un ulteriore elemento dell'integrazione finanziaria è l'approccio unificato nei confronti dei costi ammissibili sulle base delle regole del settimo programma quadro.

## II. ATTIVITÀ

L'EMRP consiste in attività congiunte di ricerca e sviluppo tecnologico di quattro tipi:

- A. l'attività centrale comprende i progetti EMRP transnazionali con più partner mirati ad attività di ricerca, sviluppo tecnologico, formazione e divulgazione. Data la concentrazione delle capacità in ambito metrologico, la parte principale dei progetti dell'EMRP è condotta dagli istituti nazionali di metrologia (INM) e dagli istituti designati (ID) degli Stati partecipanti;
- B. al fine di aumentare e diversificare le capacità nel settore metrologico, sono istituiti tre tipi di borse:
- B1. Allo scopo di ampliare il numero di organizzazioni con capacità strettamente correlate alla metrologia, sono messe a disposizione delle organizzazioni e/o dei singoli facenti parte della più ampia comunità di ricercatori degli Stati membri e dei paesi associati al settimo programma quadro, che siano in grado di fornire un contributo sostanziale alle attività di ricerca del programma comune, delle borse di eccellenza destinate ai ricercatori. Ogni organizzazione e/o ogni singolo ricercatore selezionato sarà associato a un progetto EMRP.
- B2. Al fine di sviluppare le capacità dei singoli nel settore metrologico attraverso la mobilità, le borse di mobilità destinate ai ricercatori sono messe a disposizione di:
- 1) ricercatori degli INM e degli ID degli Stati partecipanti;
  - 2) ricercatori che beneficiano, singolarmente o tramite le proprie organizzazioni, di una borsa di eccellenza; e
  - 3) ricercatori dei paesi membri di Euramet non partecipanti all'EMRP, che attualmente hanno capacità di ricerca metrologica limitata o nulla.
- Queste borse di mobilità consentono ai ricercatori di lavorare in un INM o un ID partecipante a un progetto EMRP o in un'organizzazione che beneficia di una borsa di eccellenza.
- B3. Al fine di assicurare la sostenibilità della cooperazione tra INM e ID degli Stati partecipanti e preparare la prossima generazione di ricercatori esperti di metrologia, sono messe a disposizione borse di mobilità per ricercatori nella fase iniziale della carriera da parte degli INM e degli ID degli Stati partecipanti per consentire ai ricercatori nella fase iniziale della loro carriera di lavorare in un INM o un ID, in un'organizzazione che beneficia di una borsa di eccellenza o di un'altra organizzazione partecipante a un progetto di ricerca EMRP a proprie spese.

Queste attività sono potenziate, laddove opportuno, tramite la collaborazione con altre organizzazioni pertinenti e interessate, all'interno o al di fuori dell'Europa, che partecipano sulla base di un autofinanziamento.

Inoltre, attività di collegamento in reti più ampie sono sostenute fino a un determinato livello al fine di promuovere l'EMRP e rafforzarne l'impatto. Tali attività includono, se necessario, la manutenzione e l'aggiornamento delle aree di ricerca EMRP identificate mediante attività come workshop e contatti con altre parti interessate pertinenti in Europa e altrove.

## III. ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ

La selezione di progetti EMRP e l'assegnazione di borse di eccellenza e di borse di mobilità avviene a seguito di inviti periodici a presentare proposte. Come calendario indicativo, si prevede di bandire inviti a presentare proposte a intervalli di 12-18 mesi nell'arco di un periodo massimo di sette anni. L'assegnazione di borse di mobilità per i ricercatori nella fase iniziale della carriera è oggetto di un invito permanente a presentare proposte.

### A. Progetti EMRP

- a) Invito a presentare proposte per potenziali temi di ricerca di progetti EMRP (fase 1):

ogni invito a presentare proposte di progetti EMRP è preceduto dall'individuazione dei temi di tale invito secondo le fasi indicate di seguito. In primo luogo, il comitato EMRP (cfr. allegato II), in consultazione con la Commissione, individua le parti delle attività di ricerca incluse nell'EMRP che sono oggetto dell'invito a presentare proposte. In secondo luogo, la comunità di ricercatori — qualsiasi persona o organizzazione interessata — è invitata tramite invito pubblico a suggerire potenziali temi di ricerca. In terzo luogo, il comitato EMRP concorda i migliori temi potenziali di ricerca ricevuti. Il comitato EMRP può modificare, separare o riunire i temi proposti e introdurne dei nuovi al fine di ottimizzare l'invito a presentare proposte nella fase 2. Il comitato EMRP garantisce che i temi di ricerca finali non possano essere ricondotti agli autori delle proposte iniziali garantendone, pertanto, l'anonimato;



b) invito a presentare proposte per progetti EMRP (fase 2):

dopo la selezione dei temi di ricerca, Euramet e.V. pubblica l'invito a presentare proposte e invita le équipes di ricerca degli INM e ID degli Stati partecipanti a creare consorzi e presentare proposte di progetto.

L'invito a presentare proposte rimane aperto per almeno due mesi.

Euramet e.V. valutano tutte le proposte pervenute con l'assistenza di almeno tre esperti indipendenti nominati sulla base dei criteri definiti nelle regole di partecipazione al settimo programma quadro. Gli esperti elaborano una graduatoria che è vincolante per l'assegnazione dei finanziamenti comunitari e nazionali.

Ai progetti EMRP si applicano i seguenti criteri di valutazione di base:

- i) eccellenza scientifica e/o tecnologica;
- ii) rilevanza rispetto agli obiettivi dell'EMRP;
- iii) potenziale impatto tramite lo sviluppo, la divulgazione e l'uso dei risultati di progetto;
- iv) qualità ed efficienza dell'attuazione e della gestione.

L'invito a presentare proposte si avvale dei criteri di valutazione di base. Possono essere introdotti criteri aggiuntivi a condizione che questi siano pubblicati nell'invito a presentare proposte, non siano discriminatori e non prevalgano sui criteri di base della valutazione.

Qualsiasi consorzio che sottoponga una proposta per un progetto EMRP può comprendere qualsiasi altra entità europea o non europea non ammissibile al finanziamento a condizione che tale entità possa garantire realisticamente di disporre delle risorse necessarie alla sua partecipazione.

Nella fase di presentazione di una proposta per un progetto EMRP, un consorzio può includere una proposta per una borsa di eccellenza a condizione di aggiungere valore scientifico necessario al progetto. In questo caso, la valutazione della proposta per la borsa di eccellenza rientra nella valutazione globale del progetto. La selezione del progetto ai fini del finanziamento determina automaticamente l'assegnazione di tale borsa.


Il consiglio per la ricerca di Euramet e.V. di cui all'allegato II della presente decisione emette il proprio parere indipendente sui risultati globali della valutazione di un invito a presentare proposte per progetti EMRP (fasi 1 e 2), ma non sui singoli progetti EMRP. Tale parere è debitamente tenuto in considerazione da Euramet e.V. per gli inviti a presentare proposte successivi.

*B. Invito a presentare proposte per borse di eccellenza destinate ai ricercatori e borse di mobilità destinate ai ricercatori (fase 3)*

La pubblicazione dell'elenco delle proposte di progetti EMRP selezionati è accompagnata da un invito alla comunità di ricercatori in senso lato a partecipare a progetti EMRP grazie alle borse di eccellenza e/o le borse di mobilità destinate ai ricercatori.

Ciascun consorzio per progetti EMRP è invitato a presentare [tranne qualora abbia già incluso una proposta per borse di mobilità o di eccellenza nell'ambito della presentazione di una proposta per un progetto EMRP, come descritto nel settimo paragrafo della sezione A.b)], entro tre mesi a partire dall'entrata in vigore del contratto per il progetto EMRP, un invito a presentare proposte per individuare i potenziali beneficiari e proporre a Euramet e.V. di assegnare loro una borsa di eccellenza e/o una borsa di mobilità destinate ai ricercatori. La ripartizione degli stanziamenti indicativa dell'EMRP è calcolata in modo che, in media, ogni progetto EMRP sia associato ad almeno una borsa di eccellenza e/o una borsa di mobilità destinate ai ricercatori. Tuttavia, non si tratta di un obbligo vincolante e l'assegnazione di questo tipo di borsa avviene con la massima flessibilità possibile.

Il consorzio per il progetto EMRP pubblica l'invito a presentare proposte almeno in una gazzetta internazionale e in diversi giornali nazionali di tre Stati partecipanti. Si assume anche la responsabilità di pubblicizzare l'invito a presentare proposte utilizzando un supporto informatico specifico, in particolare i siti Internet del settimo programma quadro, la stampa e gli opuscoli specializzati, e di divulgarlo attraverso i punti di contatto nazionali istituiti dagli Stati membri e dai paesi associati al settimo programma quadro. Inoltre, le pubblicazioni e gli annunci dell'invito a presentare proposte sono conformi alle istruzioni e alle note di orientamento elaborate da Euramet e.V. Il consorzio informa Euramet e.V. dell'invito a presentare proposte e del suo contenuto almeno 30 giorni prima della data di pubblicazione prevista. Euramet e.V. esamina la conformità dell'invito alle regole, istruzioni e note di orientamento pertinenti.



L'invito a presentare proposte rimane aperto per almeno cinque settimane.

Il consorzio per il progetto EMRP valuta le proposte pervenute con l'assistenza di almeno due esperti indipendenti da esso nominati sulla base delle regole di partecipazione al settimo programma quadro.

Alla valutazione delle proposte si applicano i seguenti criteri di valutazione di base:

- i) eccellenza scientifica e/o tecnologica;
- ii) rilevanza rispetto agli obiettivi del progetto EMRP;
- iii) qualità e capacità di attuazione del candidato e suo potenziale per ulteriori progressi;
- iv) qualità dell'attività proposta nella formazione scientifica e/o trasferimento delle conoscenze.

L'invito a presentare proposte si avvale dei criteri di valutazione di base. Possono essere introdotti criteri aggiuntivi a condizione che questi siano pubblicati nell'invito a presentare proposte, non siano discriminatori e non prevalgano sui criteri di base della valutazione.

Il consorzio per il progetto EMRP propone a Euramet e.V. di assegnare la borsa a un beneficiario e di riferirgli riguardo alla gestione dell'invito a presentare proposte, comprese la modalità di pubblicazione e i nomi e l'affiliazione degli esperti coinvolti nella valutazione. Entro 45 giorni dal ricevimento di questa proposta, Euramet e.V. assegna la borsa o respinge la richiesta di assegnazione se la selezione non risulta conforme alle regole, istruzioni e note di orientamento pertinenti.

Euramet e.V. invita i paesi europei che hanno capacità limitate o nulle nell'ambito della ricerca metrologica a incoraggiare i loro istituti di ricerca e le loro università a presentare una domanda per ottenere borse di mobilità al fine di sviluppare le loro capacità nel settore della ricerca metrologica.

#### *C. Borse di mobilità per ricercatori nella fase iniziale della carriera*

Euramet e.V. bandisce un invito a presentare proposte aperto in via permanente per borse di mobilità per i ricercatori nella fase iniziale della loro carriera e lo pubblica in almeno una gazzetta internazionale e diversi quotidiani nazionali in tre differenti Stati partecipanti. Si assume anche la responsabilità di pubblicizzare l'invito a presentare proposte utilizzando ampiamente il supporto informatico specifico, in particolare i siti Internet del settimo programma quadro, la stampa e gli opuscoli specializzati, e di divulgarlo attraverso i punti di contatto nazionali istituiti dagli Stati membri e dai paesi associati al settimo programma quadro.

Le proposte sono presentate dal ricercatore e dalle organizzazioni preposte all'invio e al ricevimento (INM, ID o un'altra organizzazione partecipante a un progetto EMRP). La ripartizione indicativa degli stanziamenti dell'EMRP è calcolata in modo che in media ogni progetto EMRP possa essere associato ad almeno una borsa di eccellenza e/o una borsa di mobilità per i ricercatori. Tuttavia, non si tratta di un obbligo vincolante e l'assegnazione di questo tipo di borsa avviene con la massima flessibilità possibile.

Sono applicati i seguenti criteri di base di valutazione:

- i) eccellenza scientifica e/o tecnologica;
- ii) rilevanza rispetto agli obiettivi del progetto EMRP;
- iii) qualità e capacità di attuazione del candidato e suo potenziale per ulteriori progressi;
- iv) qualità dell'attività proposta nella formazione scientifica e/o trasferimento delle conoscenze.

L'invito a presentare proposte si avvale dei criteri di valutazione di base. Possono essere introdotti criteri aggiuntivi a condizione che questi siano pubblicati nell'invito a presentare proposte, non siano discriminatori e non prevalgano sui criteri di base della valutazione.

Euramet e.V. mira a due termini ultimi l'anno per procedere all'assegnazione di queste borse in base a una procedura semplificata basata sul parere di almeno due esperti indipendenti per proposta che abbiano discusso tutte le proposte e abbiano redatto una graduatoria.



## D. Tabella riassuntiva

Tipi di finanziamento	Organizzazioni ammissibili <sup>(1)</sup>	Paesi ammissibili	Criteri di valutazione
A. Progetto EMRP (consorzio)	INM e ID	Stati partecipanti all'EMRP	Articolo 15, paragrafo 1, lettera a), delle regole di partecipazione al settimo programma quadro
B1. Borse di eccellenza destinate ai ricercatori	Da: 1) Qualsiasi organizzazione eccetto INM e ID; oppure 2) singoli ricercatori  A: un progetto EMRP in NMI o ID	Stati membri e paesi associati al settimo programma quadro	Articolo 15, paragrafo 1, lettera b), delle regole di partecipazione al settimo programma quadro
B2. Borse di mobilità per ricercatori	Da: 1) INM e ID; o 2) un'organizzazione che beneficia di una borsa di eccellenza destinata ai ricercatori; 3) ricercatori dei paesi membri di Euramet non partecipanti all'EMRP che attualmente hanno capacità di ricerca metrologica limitata o nulla  A: 1) INM e ID; o 2) un'organizzazione che beneficia di una borsa di eccellenza destinata ai ricercatori	Stati membri e paesi associati al settimo programma quadro	Articolo 15, paragrafo 1, lettera b), delle regole di partecipazione al settimo programma quadro
B3. Borse di mobilità per ricercatori nella fase iniziale della carriera	Da: INM e ID  A: 1) INM e ID; o 2) altre organizzazioni che partecipano al progetto EMRP (consorzio)	Stati partecipanti all'EMRP	Articolo 15, paragrafo 1, lettera b), delle regole di partecipazione al settimo programma quadro

<sup>(1)</sup> Il Centro comune di ricerca è trattato come gli istituti nazionali di metrologia.

## IV. MECCANISMO DI FINANZIAMENTO

## A. Finanziamento a livello di programma

L'EMRP è finanziato dagli Stati partecipanti e dalla Comunità.

Gli Stati partecipanti definiscono un piano di finanziamento pluriennale per partecipare all'EMRP e contribuire al finanziamento delle sue attività. Il contributo nazionale può provenire da programmi esistenti o di recente creazione, a condizione che siano conformi alla natura essenziale della metrologia di punta finanziata dal settore pubblico. Ogni Stato partecipante, oltre a soddisfare il requisito di finanziamento dal settore pubblico (dotazione nazionale EMRP), individua una capacità di risorse finanziarie di riserva pari al 50 % di tale prescrizione per assicurare flessibilità nel funzionamento dell'EMRP nel corso della sua esistenza e il rispetto della graduatoria. Il finanziamento dell'EMRP implica, in particolare, l'impegno a contribuire al finanziamento dei partecipanti ai progetti EMRP selezionati facendo ricorso alle dotazioni EMRP nazionali, e fornisce un contributo «in contanti», in parti proporzionali a dette dotazioni, a un paniere comune per finanziare le borse destinate ai ricercatori, oltre a finanziare interamente i costi di funzionamento dell'EMRP.

Il contributo finanziario comunitario totale all'EMRP è calcolato come corrispondente al contributo finanziario effettivo da parte degli Stati partecipanti (esclusi i costi di funzionamento che superano i 16 milioni di EUR e la capacità di risorse finanziarie di riserva), con un tetto di 200 milioni di EUR. Poiché sono compresi nel calcolo del contributo equivalente, i costi di funzionamento devono essere giustificati da Euramet e.V.

Nessun contributo comunitario finanziario è utilizzato per coprire i costi di funzionamento di Euramet e.V.



## B. Ripartizione indicativa degli stanziamenti

Totale generale: 400 milioni di EUR (+ 100 milioni di EUR di capacità di risorse finanziarie)

Tipo di attività	Comunità 200 milioni di EUR		Stati partecipanti 200 milioni di EUR		Totale 400 milioni di EUR	
	%	(Mio. EUR)	%	(Mio. EUR)	%	(Mio. EUR)
Proposte di progetto EMRP — Modulo (parte A)	82 %	164	90 %	180	86 %	344
Proposte di borse per ricercatori — Modulo (parte B) finanziamento fino al 100 %	18 %	36	2 %	4	10 %	40
B1. Borse di eccellenza destinate ai ricercatori					7,5 %	30
B2. Borse di mobilità per ricercatori					1,5 %	6
B3. Borse di mobilità per ricercatori nella fase iniziale della carriera					1,0 %	4
Costi di funzionamento (parte C)	—	—	8 %	16 (¹)	4 %	16
Totale	100 %	200	100 %	200	100 %	400

(¹) A differenza di altre cifre, questo importo costituisce un massimale vincolante nel calcolo dei cofinanziamenti degli Stati partecipanti.

## C. Finanziamento dei progetti EMRP e borse per ricercatori

L'assegnazione di finanziamenti dagli stanziamenti di bilancio destinati specificatamente all'EMRP e dal contributo comunitario ai progetti EMRP segue l'ordine della graduatoria di valutazione approvata.

Il contributo finanziario ai partecipanti a questi progetti EMRP è calcolato in conformità dei costi ammissibili, come stabilito nelle regole di partecipazione al settimo programma quadro. Qualora la dotazione nazionale EMRP sia esaurita a causa dell'elevata percentuale di successo degli INM e ID di un particolare Stato partecipante, tale Stato utilizza la capacità di risorse finanziarie di riserva del 50 % della dotazione nazionale EMRP assegnata per ulteriori proposte selezionate seguendo la graduatoria.

Il contributo comunitario ai progetti EMRP è stabilito per ogni invito a presentare proposte come una percentuale dei costi ammissibili inferiore al 50 % ed è trasferito direttamente da Euramet e.V. ai partecipanti al progetto EMRP.

I contributi nazionali ai progetti EMRP sono forniti utilizzando i rispettivi meccanismi di finanziamento nazionali.


I contributi comunitari e nazionali in contanti utilizzati per finanziare le borse di eccellenza, le borse di mobilità per i ricercatori e le borse di mobilità per ricercatori nella fase iniziale della carriera sono trasferite a Euramet e.V. e da questa ai beneficiari delle borse.

La legittimità e la regolarità delle operazioni e, in particolare, l'esistenza del contributo nazionale, il suo pagamento effettivo, l'uso adeguato dei finanziamenti comunitari e l'ammissibilità dei costi dichiarati sono assicurate sotto la responsabilità di Euramet e.V. e stabilite mediante l'audit finanziario indipendente dei progetti EMRP, attenendosi a principi conformi a quelli del settimo programma quadro.

Le borse di eccellenza, le borse di mobilità per i ricercatori e le borse di mobilità per i ricercatori nella fase iniziale della carriera sono sovvenzioni fisse assegnate secondo scaglioni predefiniti; le relative spese dettagliate non sono sottoposte ad audit finanziario. Le categorie di costi coperte da tutte queste borse non sono considerati costi ammissibili di un progetto EMRP. Solo il pagamento effettivo completo dell'importo stabilito al beneficiario finale deve essere suffragato da elementi di prova formali. I pagamenti in contanti non sono considerati suffragati da prove adeguate e non sono ammissibili. Euramet e.V. hanno la possibilità di richiedere cofinanziamenti da beneficiari di borse di eccellenza destinate ai ricercatori che sono soggetti giuridici anziché individui.

## V. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIRITTI SULLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Euramet e.V. adotta la politica dei diritti di proprietà intellettuale dell'EMRP in conformità con l'articolo 2, lettera h), della presente decisione.



## ALLEGATO II

**Governance e attuazione del programma europeo di ricerca metrologica (EMRP)**

## I. INTRODUZIONE

La struttura di esecuzione specifica dell'EMRP è Euramet e.V., istituita nel 2007 in base alla legislazione tedesca come un'associazione no-profit. Si tratta dell'organizzazione metrologica regionale europea. L'adesione a Euramet e.V. è aperta agli istituti nazionali di metrologia (INM), in qualità di membri, e agli istituti designati (ID), in qualità di associati, degli Stati membri dell'Unione europea e dell'Associazione europea di libero scambio e ad altri Stati europei. Anche l'Istituto dei materiali e misure di riferimento della Commissione europea può essere un associato. Attualmente, si annoverano membri di 32 paesi, 22 dei quali sono al contempo Stati partecipanti dell'EMRP.

## II. GOVERNANCE DELL'EMRP ALL'INTERNO DI EURAMET E.V.


Le seguenti strutture e organismi interni dell'Euramet e.V. svolgono una funzione nell'attuazione dell'EMRP:

- 1) il presidente dell'EMRP e il vicepresidente sono eletti dal Comitato EMRP. Il presidente dell'EMRP è automaticamente una delle due persone che rivestono la carica di vice-presidente di Euramet e.V. Il presidente dell'EMRP rappresenta legalmente Euramet e.V. per le questioni riguardanti l'EMRP;
- 2) il comitato dell'EMRP è composto di membri di Euramet (ossia l'INM) i cui paesi sono Stati partecipanti. Il Comitato EMRP è l'organo decisionale dell'EMRP ed è responsabile per tutte le questioni che riguardano l'EMRP, comprese le decisioni sulla definizione e l'aggiornamento del programma, sulla pianificazione dell'invito a presentare proposte, sul profilo di bilancio, sui criteri di ammissibilità e selezione, sul gruppo di valutatori, sull'approvazione della graduatoria dei progetti EMRP da finanziare, sul controllo del progresso dei progetti EMRP finanziati e sulla supervisione dell'adeguatezza e dell'ordine dell'operato del segretariato riguardo all'EMRP. Il comitato dell'EMRP elegge un/una presidente dell'EMRP (che è automaticamente il/la vicepresidente di Euramet, EMRP) e un/una supplente;
- 3) il consiglio di ricerca è composto da un numero equilibrato di esperti di alto livello provenienti dai settori accademici, dall'industria e dalla ricerca, nonché dalle organizzazioni internazionali delle parti interessate. Fornisce consulenza strategica indipendente sulle questioni dell'EMRP, nonché relazioni o osservazioni al comitato EMRP, se necessario e su richiesta; fornisce, tuttavia, un'opinione su ogni invito a presentare proposte e sul processo di selezione;
- 4) il segretariato è composto da dipendenti di Euramet e.V. o da collaboratori ad essa assegnati. La sua struttura e le sue mansioni sono disciplinate dal regolamento interno di Euramet e.V. Una parte del segretariato, responsabile dell'attuazione dell'EMRP, è ospitato dal National Physical Laboratory, il laboratorio di fisica nazionale del Regno Unito e membro britannico di Euramet e.V. (il membro ospite);
- 5) il responsabile del programma EMRP è un/una responsabile senior e, come soluzione temporanea, può essere nominato dal membro ospitante. Il/la responsabile del programma EMRP agisce esclusivamente sotto l'autorità diretta di Euramet e.V. su qualsiasi questione riguardante l'EMRP e deve riferire ai propri organismi. Euramet e.V. stabilisce procedure efficaci che assicurino l'assenza di conflitti d'interesse tra il/la responsabile del programma EMRP e qualsiasi candidato, partecipante o beneficiario.

## III. RESPONSABILITÀ ESCLUSIVA DI EURAMET E.V. E CESSIONE MEDIANTE SUBCONTRATTO DI MANSIONI AMMINISTRATIVE E LOGISTICHE AL MEMBRO OSPITANTE NELL'ATTUAZIONE DELL'EMRP

Euramet e.V. è unicamente responsabile per l'attuazione dell'EMRP. Si occupa della gestione del contributo finanziario comunitario all'EMRP. Inoltre, si assume in particolare la responsabilità di:

- i) aggiornare l'EMRP;
- ii) definire gli inviti a presentare proposte;
- iii) pubblicare gli inviti a presentare proposte;
- iv) ricevere le proposte per la fase 1 e per la fase 2 e le proposte per borse di mobilità per i ricercatori nella fase iniziale della carriera;
- v) selezionare gli esperti indipendenti per la valutazione;



- vi) ricevere le valutazioni individuali degli esperti indipendenti e presiedere i gruppi di valutazione;
- vii) prendere le decisioni in merito alla selezione finale;
- viii) avviare le trattative contrattuali e concludere i contratti con i consorzi di progetto EMRP selezionati e altri beneficiari;
- ix) ricevere tutti i ricorsi e reclami relativi agli inviti a presentare proposte e rispondere;
- x) ricevere e assegnare il contributo finanziario comunitario e controllarne l'uso;
- xi) eseguire i pagamenti ai partecipanti al progetto EMRP finanziati e ai beneficiari delle borse;
- xii) soddisfare gli obblighi di rendicontazione nei confronti della Commissione <sup>(1)</sup>.

Mentre le suddette responsabilità e le funzioni decisionali riguardo all'EMRP spettano esclusivamente a Euramet e.V., alcune mansioni amministrative e logistiche nell'attuazione dell'EMRP possono essere cedute mediante subcontratto, a pagamento, al membro ospitante.


Il supporto amministrativo e logistico comprende quanto segue:

- i) fornire supporto amministrativo e logistico per attuare le procedure degli inviti a presentare proposte, compresa l'istituzione di una linea di aiuto specifica;
- ii) fornire a Euramet e.V. il supporto redazionale per l'elaborazione di orientamenti e altra documentazione;
- iii) fornire la capacità di rete (web) dedicata;
- iv) fornire il supporto per la preparazione di contratti, il controllo e il follow-up di progetti EMRP e delle borse destinate ai ricercatori;
- v) fornire assistenza al comitato dell'EMRP e al/alla presidente dell'EMRP in base alle necessità.

D'intesa con la Commissione, è possibile cedere mediante subcontratto mansioni supplementari al membro ospitante mentre Euramet e.V. si occupa di costruire la propria capacità operativa di segretariato su base permanente.

---

<sup>(1)</sup> Il monitoraggio del contributo finanziario comunitario implica tutte le attività di tipiche di controllo e di verifica, ex ante e/o ex post, considerate necessarie per svolgere le mansioni esecutive delegate dalla Commissione, in maniera soddisfacente. Queste attività mirano ad ottenere un'assicurazione ragionevole sulla legalità e regolarità delle operazioni sottostanti e sull'ammissibilità dei costi dichiarati.



# DIRETTIVE

## DIRETTIVA 2009/124/CE DELLA COMMISSIONE

del 25 settembre 2009

che modifica l'allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda ai i livelli massimi di arsenico, teobromina, *Datura* sp., *Ricinus communis* L., *Croton tiglium* L. e *Abrus precatorius* L.

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2002/32/CE proibisce l'uso di prodotti destinati all'alimentazione degli animali che presentano un contenuto di sostanze indesiderabili superiore ai livelli massimi fissati nell'allegato I della medesima.
- (2) Per quanto concerne i mangimi ottenuti dalla trasformazione di pesci o di altri animali marini, dati recenti forniti dalle autorità competenti degli Stati membri riguardanti la presenza di arsenico totale (insieme di arsenico organico ed inorganico) indicano che occorre aumentare alcuni livelli massimi di arsenico totale. I sottoprodotti dell'industria della filettatura del pesce sono materie prime importanti nella produzione di farina di pesce e di olio di pesce destinati all'uso in mangimi composti, in particolare nei mangimi per pesci.
- (3) L'aumento dei livelli massimi di arsenico totale nei mangimi ottenuti dalla trasformazione di pesci o di altri animali marini e nei mangimi per pesce non comporta alcuna variazione dei livelli massimi di arsenico inorganico. Dato che i potenziali effetti negativi dell'arsenico per la salute animale e umana sono determinati dalla frazione inorganica in un particolare prodotto destinato all'alimentazione animale o umana e i composti organici dell'arsenico presentano un potenziale di tossicità molto basso <sup>(2)</sup>, l'aumento dei livelli dell'arsenico totale non influisce sulla tutela della salute animale o della salute pubblica.

- (4) Nell'allegato I della direttiva 2002/32/CE, i livelli massimi per l'arsenico si riferiscono all'arsenico totale, dato che non esiste un metodo standard per l'analisi dell'arsenico inorganico. Per i casi in cui le autorità competenti richiedono un'analisi del contenuto di arsenico inorganico, tuttavia, l'allegato fissa il livello massimo di arsenico inorganico.
- (5) Poiché il metodo di estrazione in certi casi influisce in misura significativa sul risultato analitico dell'arsenico totale, è opportuno stabilire una procedura di estrazione da utilizzare nei controlli ufficiali.
- (6) Le informazioni fornite dalle autorità competenti e da organizzazioni interessate indicano livelli significativi di arsenico negli additivi appartenenti al gruppo funzionale dei composti di oligoelementi autorizzati in applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>. È opportuno definire i livelli massimi di arsenico in tali additivi per proteggere la salute pubblica e quella degli animali.
- (7) Per quanto concerne la teobromina, dal parere dell'Autorità europea per la salute alimentare del 10 giugno 2008 <sup>(4)</sup> risulta che gli attuali livelli massimi di teobromina potrebbero non garantire una completa protezione di alcune specie animali. Il parere riferisce di potenziali effetti nocivi in suini, cani, cavalli e per la produzione di latte nelle mucche da latte. È dunque opportuno fissare livelli massimi più bassi.
- (8) Per quanto riguarda gli alcaloidi presenti nelle piante di *Datura* sp., dal parere dell'EFSA del 9 aprile 2008 <sup>(5)</sup> risulta che, poiché alcaloidi tropanici sono presenti in tutte le specie di *Datura*, è opportuno, per garantire la protezione della salute degli animali, in particolare dei suini, estendere i livelli massimi per la *Datura stramonium* L. di cui all'allegato I della direttiva 2002/32/CE, a tutte le specie di *Datura*.


<sup>(1)</sup> GU L 140 del 30.5.2002, pag. 10.

<sup>(2)</sup> Parere scientifico del gruppo di esperti sui contaminanti nella catena alimentare dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), su richiesta della Commissione europea, relativo all'arsenico quale sostanza indesiderabile nell'alimentazione animale, *The EFSA Journal* (2005) 180, pagg. 1-35.

<sup>(3)</sup> GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

<sup>(4)</sup> Scientific Opinion of the Panel on Contaminants in the Food Chain on a request from the European Commission on theobromine as undesirable substances in animal feed. *The EFSA Journal* (2008) 725, pagg. 1-66.

<sup>(5)</sup> Scientific Opinion of the Panel on Contaminants in the Food Chain on a request from the European Commission on Tropane alkaloids (from *Datura* sp.) as undesirable substances in animal feed. *The EFSA Journal* (2008) 691, pagg. 1-55.



- (9) Per quanto concerne il ricino (*Ricinus communis* L.), dal parere dell'EFSA del 10 giugno 2008 <sup>(1)</sup> risulta che, dati i simili effetti tossici delle tossine di *Ricinus communis* L. (ricino), *Croton tiglium* L. (crotina) e *Abrus precatorius* L. (abrina), è opportuno applicare i livelli massimi per *Ricinus communis* L. di cui all'allegato I della direttiva 2002/32/CE, anche a *Croton tiglium* L. e *Abrus precatorius* L., separatamente o in associazione.
- (10) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2002/32/CE.
- (11) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e non vi si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

L'allegato I della direttiva 2002/32/CE è modificato come indicato nell'allegato della presente direttiva.

*Articolo 2*

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla

presente direttiva entro il 1° luglio 2010. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni e una tavola di corrispondenza tra tali disposizioni e la presente direttiva.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o ne sono corredate all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

*Articolo 3*

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2009.

*Per la Commissione*

Androulla VASSILIOU

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> Scientific Opinion of the Panel on Contaminants in the Food Chain on a request from the European Commission on ricin (from *Ricinus communis*) as undesirable substances in animal feed. *The EFSA Journal* (2008) 726, pagg. 1-38.



## ALLEGATO

L'allegato I della direttiva 2002/32/CE è così modificato:

1) la riga 1, arsenico, è sostituita dal testo seguente:

Sostanze indesiderabili	Prodotti destinati all'alimentazione degli animali	Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12 %
(1)	(2)	(3)
«1. Arsenico (*) (**)	Materie prime per mangimi, ad eccezione di:	2
	— farina d'erbe, d'erba medica e di trifoglio, polpe essiccate di barbabietole da zucchero e polpe essiccate di barbabietole da zucchero melassate	4
	— pannello di palmisti	4 (***)
	— fosfati e alghe marine calcaree	10
	— carbonato di calcio	15
	— ossido di magnesio	20
	— mangimi ottenuti dalla trasformazione di pesci o di altri animali marini	25 (***)
	— farina di alghe marine e materie prime per mangimi derivate dalle alghe marine	40 (***)
	Particelle di ferro usate come tracciatore.	50
	Additivi appartenenti al gruppo funzionale dei composti di oligoelementi, ad eccezione di:	30
	— solfato di rame pentaidrato e carbonato di rame	50
	— ossido di zinco, ossido di manganese e ossido di rame	100
	Mangimi completi, ad eccezione di:	2
	— mangimi completi per pesci e mangimi completi per animali da pelliccia	10 (***)
	Mangimi complementari, ad eccezione di:	4
	— mangimi minerali.	12


(\*) I livelli massimi si riferiscono all'arsenico totale.

(\*\*) I livelli massimi si riferiscono a una determinazione analitica dell'arsenico, in cui l'estrazione è effettuata in acido nitrico (5 % p/p) per 30 minuti a temperatura di ebollizione. Possono essere applicate procedure di estrazione equivalenti per le quali può essere dimostrato che il procedimento di estrazione utilizzato ha un'efficacia d'estrazione equivalente.

(\*\*\*) Su richiesta delle autorità competenti, l'operatore responsabile deve eseguire un'analisi per dimostrare che il contenuto di arsenico inorganico è inferiore a 2 ppm. Questa analisi è particolarmente importante per la specie di alga marina hijiki (*Hizikia fusiforme*).»;

2) la riga 10, teobromina, è sostituita dal testo seguente:

Sostanze indesiderabili	Prodotti destinati all'alimentazione degli animali	Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12 %
(1)	(2)	(3)
«10. Teobromina	Mangimi completi, ad eccezione di:	300
	— mangimi completi per suini	200
	— mangimi completi per cani, conigli, cavalli e per animali da pelliccia.	50»;



- 3) la riga 14, semi di piante spontanee e di frutti, non macinati o frantumati, contenenti alcaloidi, glucosidi o altre sostanze tossiche, è sostituita dalla seguente:


Sostanze indesiderabili	Prodotti destinati all'alimentazione degli animali	Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12 %
(1)	(2)	(3)
«14. Semi di piante spontanee e di frutti, non macinati o frantumati, contenenti alcaloidi, glucosidi o altre sostanze tossiche, isolatamente o insieme, tra cui: <i>Datura</i> sp.	Tutti i mangimi	3 000 1 000;

- 4) la riga 15 Rizinus — *Ricinus communis* L., è sostituita dal testo seguente:

Sostanze indesiderabili	Prodotti destinati all'alimentazione degli animali	Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12 %
(1)	(2)	(3)
«15. Semi e gusci di <i>Ricinus communis</i> L., <i>Croton tiglium</i> L. e <i>Abrus precatorius</i> L. e prodotti derivati dalla loro trasformazione (****), isolatamente o insieme	Tutti i mangimi	10

(\*\*\*\*) Per quanto determinabile dalla microscopia analitica.»

- 5) la riga 34, Croton — *Croton tiglium* L., è soppressa.



---

# RETTIFICHE

---

**Rettifica della direttiva 2009/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2009, che modifica l'allegato III della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada**

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

*(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 29 del 31 gennaio 2009)*

A pagina 50:

1) alla voce 15 della tabella:

*anziché:* «Non in grado di presentare registrazioni manuali e tabulati fatti nella settimana in corso e nei precedenti 28 giorni»,

*leggi:* «Non in grado di presentare registrazioni manuali e tabulati fatti nella giornata in corso e nei precedenti 28 giorni»;

2) alla voce 17 della tabella:

*anziché:* «Non in grado di presentare tabulati fatti nella settimana in corso e nei precedenti 28 giorni»,

*leggi:* «Non in grado di presentare tabulati fatti nella giornata in corso e nei precedenti 28 giorni».


---

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*  
DELIA CHIARA, *vice redattore*

---

(GU-2009-GUE-094) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.



## MODALITÀ PER LA VENDITA


**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**


- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it), al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE  
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici  
Piazza Verdi 10, 00198 Roma  
fax: 06-8508-4117  
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.





  
**GAZZETTA UFFICIALE**  
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (\*)**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)**

CANONE DI ABBONAMENTO

<b>Tipo A</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo A1</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale € <b>309,00</b> - semestrale € <b>167,00</b>
<b>Tipo B</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>
<b>Tipo F1</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale € <b>682,00</b> - semestrale € <b>357,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili

**Integrando con la somma di € 80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla **Gazzetta Ufficiale** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010**.

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI**

(di cui spese di spedizione € 127,00)

(di cui spese di spedizione € 73,20)

- annuale € **295,00**  
- semestrale € **162,00**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

(di cui spese di spedizione € 39,40)

(di cui spese di spedizione € 20,60)

- annuale € **85,00**  
- semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)

I.V.A. 20% inclusa € 1,00

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € **190,00**

I.V.A. 4% a carico dell'Editore € 18,00

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.


**N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.**

**RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

**ABBONAMENTI UFFICI STATALI**

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

\* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.





\* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 0 9 1 1 3 0 \*

€ 5,00

